

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 540

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2005)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/D - XIV 319/05

Roma, li **29 SET. 2005**

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 settembre 2005.

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

Sen. Prof.
Marcello PERA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

schema di decreto legislativo recante: “la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80, delega al Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La vigente legge fallimentare, emanata con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e perciò risalente ad oltre un cinquantennio, non è stata mai sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi e rilevanti interventi della Corte Costituzionale e le interpretazioni interpretative introdotte dalla giurisprudenza.

L'attuale disciplina si ispira ad una finalità essenzialmente liquidatoria dell'impresa insolvente e ad una tutela accentuata dei diritti dei creditori, determinando un completo spossessamento del patrimonio del debitore che viene posto in una condizione di assoluta incapacità di disporre, anche con effetti extra concorsuali e di tipo personale del proprio patrimonio. In tale quadro, la finalità recuperatoria del patrimonio imprenditoriale ha finito per trovare collocazione secondaria rispetto allo scopo sanzionatorio del fallimento.

Si tratta di una procedura che non risulta più adeguata alle finalità che la evoluzione socio-economica intende realizzare nelle situazioni di insolvenza imprenditoriale: finalità ispirate ad una maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive dell'impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); inoltre, il rilevante contenzioso a cui la procedura dà vita ne determina l'eccessiva durata.

L'inadeguatezza del quadro normativo da lungo tempo in vigore ha stimolato vari tentativi, rimasti senza esito, di riforma del sistema, con

l'obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica.

Va tenuto presente che, muovendo dall'attuale sistema normativo concorsuale, qualsiasi tentativo di riforma della materia non soltanto deve risultare compatibile con la legislazione europea, ma deve anche ispirarsi ad una nuova prospettiva di recupero delle capacità produttive dell'impresa, nelle quali non è più individuabile un esclusivo interesse dell'imprenditore, secondo la ristretta concezione del legislatore del '42, ma confluiscono interessi economici e sociali più ampi, che privilegiano il ricorso alla via del risanamento e del superamento della crisi aziendale.

Nella legislazione dei Paesi europei si è da tempo affermata la tendenza non dissimile volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.

Con la conferita delega, il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell'Unione europea ed introdurre una nuova disciplina concorsuale per la regolamentazione dell'insolvenza che semplifichi le procedure attualmente esistenti e sopperisca in modo agile e spedito alla conservazione dell'impresa e alla tutela dei creditori.

Tale finalità è stata realizzata mediante un duplice intervento posto in essere dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80/2005 Esso, da un lato, ha modificato direttamente alcune disposizioni della legge fallimentare, in particolare l'articolo 67 in materia di revocatoria fallimentare e gli articoli 160, 161, 163, 167, 180, 181, in materia di concordato preventivo, introducendo altresì l'articolo 182 bis in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti; dall'altro, ha dettato al Governo i criteri e i principi direttivi per realizzare la riforma organica delle procedure concorsuali.

Le considerazioni sin qui svolte chiariscono quali siano le finalità cui si ispirano i criteri e i principi direttivi della delega, che toccano vari, essenziali profili ed in particolare: l'ambito soggettivo di estensione della

procedura fallimentare; l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie nella stessa materia (art. 1, comma 6, lett. a) n. 1); l'ampliamento delle competenze del Comitato dei creditori, coordinando i poteri degli altri organi della procedura (art. 1, comma 6, lett. a) n. 2); la modifica della disciplina dei requisiti della nomina a curatore (art. 1, comma 6, lett. a) n. 3), conferendo ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la modifica delle conseguenze personali del fallimento (art. 1, comma 6, lett. a) n. 4); la modifica degli effetti della revocazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 5); la riduzione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria (art. 1, comma 6, lett. a) n. 6); la modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, compresa la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 1, comma 6, lett. a) n. 7); la modifica della disciplina dell'esercizio provvisorio della impresa insolvente (art. 1, comma 6, lett. a) n. 8); la modifica del procedimento dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi e semplificando le modalità di presentazione delle domande (art. 1, comma 6, lett. a) n. 9); la predisposizione da parte del curatore di un programma di ristrutturazione contenente le modalità ed i termini previsti per la liquidazione dell'attivo (art. 1, comma 6, lett. a) n. 10); la modifica della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 11); la modifica della disciplina del concordato fallimentare accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi (art. 1, comma 6, lett. a) n. 12); la introduzione dell'istituto della esdebitazione (art. 1, comma 6, lett. a) n. 13); la abrogazione del procedimento sommario e dell'amministrazione controllata e, da ultimo, previsioni in materia fiscali (art. 1, comma 6, lett. a) n. 14).

Tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.

Ai principi innanzi esposti si è data attuazione con il presente schema di decreto legislativo secondo le linee di intervento di seguito analiticamente illustrate.

La tecnica utilizzata è quella della novellazione, ritenendo che, nonostante l'ampiezza della delega, questa non consentisse la completa abrogazione della vigente legge fallimentare, di cui lasciava immutati alcuni ambiti, come gli effetti del fallimento per i creditori, il concordato fallimentare, i reati fallimentari. Proprio in ragione dei rigidi confini posti dalla delega, il presente schema di decreto non può affrontare sistematicamente la novellazione di ambiti materiali pur ugualmente rilevanti e che il Gruppo di studio istituito presso il Ministero della giustizia aveva complessivamente considerato.

Per una migliore comprensione, si precisa che la presente relazione è ordinata con riferimento alle disposizioni della legge fallimentare, di cui si fa espressa menzione via via che si procede al richiamo degli articoli oggetto di novellazione. Allorquando, invece, il testo della relazione si riferisce alle disposizioni del decreto legislativo, di questo è fatta espressa menzione a fianco dell'articolo richiamato.

Il decreto in esame si divide in diciotto Capi.

Il primo Capo contiene le modifiche del Titolo I della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli 1, 3 e 4.

Art. 1 Legge fall.

In ossequio al criterio di delega che richiede l'estensione dell'ambito dei soggetti esonerati dalla assoggettabilità al fallimento, con l'articolo 1 è stato novellato l'articolo 1 della Legge Fallimentare, ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare.

Al riguardo, l'ampliamento dei soggetti esonerati è stato inteso in senso quantitativo e non meramente qualitativo. In altri termini, benché vengano assoggettati a fallimento tutti gli imprenditori commerciali, qualunque sia l'attività esercitata. Restano quindi esclusi dall'assoggettabilità alle procedure concorsuali, oltre agli imprenditori agricoli ed agli enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche tutti i piccoli imprenditori, siano essi imprenditori individuali che collettivi. In questo modo, confortati dall'indicazione del principio di delega, si è inteso risolvere nel senso dell'esclusione la *vexata quaestio* concernente la fallibilità delle piccole società commerciali. Tale dato va, poi, letto in collegamento con gli accresciuti nuovi limiti dimensionali delle imprese non assoggettate al fallimento di cui appresso.

Nell'ambito della discussione incentrata sul requisito "dimensionale" del piccolo imprenditore commerciale esonerato dal fallimento, è stata prospettata la possibilità di applicare diversi criteri di riferimento: il capitale investito; il numero di dipendenti impiegato dall'imprenditore; il totale dell'attivo di impresa; l'ammontare dell'indebitamento complessivo, un criterio "misto", che faccia riferimento al patrimonio investito, salvo che l'impresa non abbia conseguito una soglia minima di utili; altri criteri basati su indici civilistici di valutazione degli utili di bilancio.

All'esito della discussione sono stati prescelti, in via assolutamente alternativa tra di loro, i due criteri che rispecchiano in maniera più congrua l'effettiva consistenza delle dimensioni effettivamente assunte dall'impresa insolvente e del patrimonio aziendale, ma che siano comunque facilmente accertabili in sede prefallimentare sia sulla base delle scritture contabili e dei registri fiscali, sia sulla base delle informative richieste di prassi alla Guardia di finanza. Si tratta, per un verso, del criterio degli investimenti di capitale effettuati nell'azienda per un ammontare non superiore a trecentomila euro e, per l'altro, di quello della media dei ricavi lordi non superiore a duecentomila euro conseguiti negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto una durata inferiore. In quest'ultimo caso, per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra l'accertamento dei ricavi compiuto in sede fallimentare e quello eventualmente compiuto in sede tributaria, si è reso necessario precisare che tale presupposto può risultare "in qualunque modo". I due criteri, peraltro, sono tra loro complementari, in quanto mentre il primo si adatta maggiormente alla fase iniziale dell'attività di impresa, quando non sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio ad un'attività di impresa dove gli investimenti risalgano ad un tempo più lontano.

Infine, per evitare che i parametri di valore innanzi indicati possano divenire inadeguati nel tempo, il Ministero della giustizia è stato delegato ad aggiornarli, con cadenza triennale, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 3 Legge Fall.

L'articolo reca la modifica dell'articolo 3 della legge fallimentare al solo fine di eliminare sia nella rubrica che nel corpo della disposizione ogni riferimento alla soppressa procedura di amministrazione controllata.

Ulteriori esigenze di coordinamento hanno infine suggerito la soppressione del secondo comma dell'articolo in rassegna.

Art. 3 decreto legislativo

L'articolo contiene l'abrogazione dell'articolo 4 della legge fallimentare. L'abrogazione del primo comma è conseguenza dell'abrogazione della professione dell'agente di cambio.

L'abrogazione del comma secondo, che prevede il c.d. "fallimento fiscale", è conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 97, comma terzo, del d. P.R. 29 settembre, n. 602, in virtù dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Detto articolo 97, comma terzo, che disciplinava il fallimento del contribuente per debito di imposta, era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 9 marzo 1992, n. 89. II

Il secondo Capo contiene le modifiche del Titolo II, Capo I, della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da sei a ventidue.

Art. 6 Legge Fall.

L'articolo si propone la soppressione del fallimento d'ufficio risolvendo in tal senso, dopo lunghe dispute e ripetuti interventi della Corte Costituzionale (Ord. n. 411/2002; Sent. n. 240/2003), ogni possibile contrasto di tale previsione con il principio del giusto processo sancito dal nuovo articolo 111 della Carta Costituzionale.

Nel comma secondo viene previsto nell'ottica di semplificazione ed accelerazione della procedura, la facoltà di indicare nel ricorso il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'istante dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge sia prima che dopo l'apertura della procedura concorsuale. Tale norma generale è riprodotta anche nel nuovo articolo 93, terzo comma, n. 5.

Art. 7 Legge Fall.

L'articolo in commento disciplina tutti i casi di iniziativa obbligatoria del pubblico ministero, ed in tal senso è stata modificata la rubrica. Al primo comma, esso aggiunge, tra i fattori sintomatici dell'insolvenza emersi in sede penale che rendono attivabile l'iniziativa del Pubblico Ministero, la nozione tecnica di "irreperibilità" dell'imprenditore.

La previsione della soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio di cui alla novella dell'articolo 5 della legge fallimentare risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dar corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un giudizio civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore.

In mancanza di un principio di delega che consentisse di ampliare ulteriormente il potere d'iniziativa del pubblico ministero, non si è ritenuto possibile prevedere l'iniziativa di tale organo neppure nei casi di rinuncia alla domanda da parte dei soggetti legittimati che l'hanno presentata.

Art. 6 decreto legislativo

L'abrogazione dell'articolo ~~8~~ della legge fallimentare consegue alle modifiche introdotte nel novellato articolo 7.

Art. 9 Legge Fall.

Nel novellato secondo comma viene disciplinata l'ipotesi in cui l'imprenditore trasferisca la sede dell'impresa nell'imminenza della presentazione dell'istanza di fallimento disponendo – in analogia a quanto già previsto dall'articolo 161, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005 – che la competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza allorché il trasferimento della sede sia intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

I commi terzo e quarto, nel ribadire il principio di nazionalità che permette di dichiarare il fallimento dell'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa anche nel caso in cui sia stata già pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero, fanno tuttavia salve non solo le diverse disposizioni contenute in convenzioni internazionali (ad esempio:

Convenzione Regno d'Italia e la Repubblica S. Marino del 30 giugno 1930 nonché la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968), ma anche quelle contenute nella legislazione europea in materia di insolvenza transfrontaliera, attualmente disciplinata dal Regolamento n. 1346/2000. La disciplina della competenza giurisdizionale nelle ipotesi di insolvenza transnazionale è completata dalla norma in tema di *perpetuatio iurisdictionis* secondo la quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto prima dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o della presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

L'articolo 9 bis Legge Fall.

Regola la disciplina del fallimento dichiarato da tribunale incompetente e dispone gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. Si prevede, al fine di non creare dannose soluzioni di continuità nella procedura e di facilitare i successivi adempimenti che, all'esito del giudizio di appello ex articolo 18 la Corte, anziché revocare la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale incompetente, disponga con decreto la immediata trasmissione degli atti al tribunale ritenuto competente.

Secondo la vigente normativa la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale dichiarato incompetente è nulla. Tuttavia, la dichiarazione di nullità travolge le attività processuali compiute nell'ambito della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla, comprese le iniziative giudiziali assunte dal curatore.

Le conseguenze di tale disciplina risultano particolarmente gravi e possono allungare in maniera consistente la durata della procedura, in quanto il tribunale competente, se non ha già provveduto autonomamente, deve iniziare *ex novo* il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Nel frattempo, potrebbero essere decorsi i termini di cui agli articoli 10, 11 e 147 L.F., il cui decorso non è interrotto dalla sentenza nulla, proprio a cagione della sua nullità. Parimenti, i termini a ritroso stabiliti dagli articoli 64 e seguenti L.F. per la inefficacia o la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori si computano a far data non dalla sentenza di fallimento dichiarata nulla, ma solo da quella eventualmente successiva emessa dal tribunale riconosciuto competente.

Per ovviare a tali gravi inconvenienti, si è introdotto il nuovo articolo in rassegna nel quale si dispone che la dichiarazione di incompetenza –

all'esito del giudizio di appello o del regolamento di competenza – non comporta la nullità della dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale riconosciuto, ma che la procedura di fallimento prosegue dinanzi a quest'ultimo tribunale. Ciò in considerazione del fatto che nel vigente ordinamento processuale la competenza non viene considerata come un presupposto del processo, la cui mancanza è causa di nullità dello stesso. Tale principio è sancito già nell'articolo 50 del codice di rito. A tale stregua e nella prospettiva acceleratoria dettata dalla delega, la disciplina del fallimento dichiarato dal tribunale incompetente può essere opportunamente modificata nei termini precisati nell'articolo 9-bis.

Per cui, fermo restando il carattere inderogabile di detta competenza, non pare più giustificabile che esso debba inesorabilmente comportare la assoluta nullità della sentenza pronunciata tribunale incompetente.

In realtà, ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un tribunale o da un altro, quanto che esso sia stato "correttamente" dichiarato, ossia in presenza di tutti i presupposti sostanziali di legge.

La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al contrario deve essere riconosciuta comunque valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida; circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano "salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti" dai primitivi organi della procedura.

La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente (al pari di quello che all'esito dell'istruttoria prefallimentare si dichiara incompetente) deve immediatamente trasmettere gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi a quest'ultimo, fatta salva l'ipotesi – ora espressamente disciplinata – in cui il medesimo tribunale richieda d'ufficio il regolamento (negativo) di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c.

Si dispone, infine, con una norma anch'essa tesa a facilitare la prosecuzione dei giudizi promossi ex articolo 24 presso il tribunale dichiarato incompetente, che il giudice del tribunale dichiarato incompetente assegni alle parti un termine per la riassunzione della causa dinanzi a quello competente ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., ordinando contestualmente la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9 ter legge-Fall.

L'articolo reca la disciplina del conflitto positivo di competenza dando preferenza, nelle ipotesi in cui due o più tribunali egualmente competenti dichiarano il fallimento del medesimo debitore, a quello che si è pronunciato per primo.

La norma recepisce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, nei casi in cui il fallimento della stessa persona fisica venga dichiarato da due distinti Tribunali (imprenditori individuale titolare di più imprese con sedi diverse; socio illimitatamente responsabile di due società fallite; imprenditore individuale socio illimitatamente responsabile di società fallita) il conflitto che ne deriva - configurabile come conflitto reale positivo - va risolto secondo il principio di prevenzione (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3461/2002, 1981/2000, 3455/1999, 8795/1997, 10942/91).

Pur tuttavia, il tribunale che si è pronunciato successivamente, qualora non ritenga di dover trasmettere, in virtù di tale criterio, gli atti al tribunale che si è pronunciato per primo, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 c.p.c..

Art. 10 Legge Fall.

L'articolo in oggetto sulla scorta dei principi contenuti nella pronuncia della Consulta 21 luglio 2000, n. 319 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo in commento nella parte in cui non prevedeva che le società non potessero più essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione del registro delle imprese - accomuna gli imprenditori individuali e collettivi nella determinazione del termine annuale per dichiarazione di fallimento: termine che, in entrambi i casi, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Il secondo comma fa espressamente salva, per l'imprenditore individuale, la disciplina attualmente vigente secondo cui in tale ipotesi il termine annuale decorre comunque dalla data di effettiva cessazione dell'attività commerciale

Per le società non iscritte (società di fatto o irregolari), invece, appare preferibile non dettare una specifica disposizione, sicché esse continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale. La loro equiparazione all'imprenditore individuale, per il quale il termine inizia a decorrere dalla cessazione di fatto dell'attività, finirebbe per avvantaggiare le società non iscritte rispetto a quelle iscritte nel registro

delle imprese, per le quali il termine il termine comincia a decorrere solo dalla cancellazione, adempimento conclusivo della liquidazione. D'altra parte, la mancata iscrizione nel registro delle imprese dipende da una scelta dei soci, per cui l'impossibilità di usufruire del termine annuale dipende dalla loro volontà. La legge, infine, non può non sanzionare la violazione delle norme che impongono l'iscrizione nel registro.

Art. 11 Legge Fall.

A proposito del fallimento dell'imprenditore defunto, viene espressamente previsto l'esonero dell'erede che chiede il fallimento del defunto dagli obblighi di deposito della documentazione contabile previsti dagli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).

Art. 11 decreto legislativo

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto del 1942 in tema di obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti in linea con i principi dettati dalla delega.

Art. 14 Legge Fall.

Nell'ipotesi di fallimento richiesto dall'imprenditore è stata semplificata la disciplina degli obblighi di deposito imposti al debitore, prevedendo tuttavia l'onere di indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre anni; ciò al fine di poter effettuare, sotto il profilo del requisito soggettivo, le verifiche relative al profilo dimensionale dell'impresa esercitata.

Art. 15 Legge Fall.

Con l'articolo in esame è stata espressamente e compiutamente regolamentata la fase dell'istruttoria prefallimentare, salvaguardando i principi del contraddittorio tra le parti, della paritaria difesa, del diritto alla prova e della speditezza del procedimento.

In esecuzione del principio di delega che prescrive l'accelerazione e l'abbreviazione delle procedure, è stata effettuata un'ampia ed approfondita riflessione circa la scelta di un possibile modello per i procedimenti endofallimentari.

L'impostazione della legge fallimentare del 1942 privilegia il modello c.d. "camerale", che trova il suo punto di riferimento normativo nella disciplina contenuta negli articoli 737 e seguenti c.p.c.

Invero, la giurisprudenza considera oggi la giurisdizione camerale come un "contenitore neutro" nel quale possono trovare spazio sia i provvedimenti di cd. "volontaria giurisdizione", sia i provvedimenti di natura "contenziosa".

Questo "contenitore" appare in grado, da un lato, di assicurare la speditezza e la concentrazione del procedimento, e, dall'altro, di rispettare i limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia, che, quando ha ad oggetto diritti, impone l'applicazione di precise garanzie costituzionali, da ultimo espressamente descritte nell'art. 111 della Costituzione.

La ricerca di un modello unitario per le controversie endofallimentari ha indotto a conservare il modello camerale configurato in modo da assicurare speditezza del rito, pienezza di contraddittorio e diritto alla prova, appellabilità della sentenza.

Attraverso la conferma del modello camerale come "contenitore neutro" si è, dunque, ritenuto che possano essere utilmente perseguiti diversi obiettivi imposti dalla Costituzione e dalla legge di delegazione: la concentrazione, l'immediatezza e la speditezza del procedimento e la più generale e sempre immanente necessità di "deflazionare" la giurisdizione. L'articolo in rassegna dispone innanzitutto che l'istruttoria prefallimentare si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Le disposizioni contenute nei commi dal secondo sino al quinto disciplinano la fase introduttiva della procedura, garantendo al debitore congrui termini a difesa nonostante le esigenze di celerità della procedura. Il decreto di convocazione del debitore - emesso dal Presidente o dal Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento - deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine, non inferiore a sette giorni prima della udienza, per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche da parte del debitore, il quale deve, in ogni caso, depositare una situazione patrimoniale aggiornata.

Al fine di scongiurare un indesiderato prolungamento della durata della fase prefallimentare è stato introdotto anche il termine finale entro il quale deve essere disposta la convocazione del fallendo.

Sono altresì disciplinate le modalità per l'immediata instaurazione del contraddittorio tra le parti. Pur tuttavia sempre in un'ottica acceleratoria

viene consentito al tribunale di disporre immediatamente gli accertamenti necessari a fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In caso, poi, di particolare urgenza, tutti i termini previsti nei commi 3 e 4 possono essere abbreviati dal Tribunale con decreto motivato.

Viene altresì positivamente disciplinata la facoltà del tribunale di delegare al giudice relatore l'audizione delle parti e la trattazione della procedura.

Tenuto conto della particolare natura delle questioni trattate in sede prefallimentare viene espressamente prevista la facoltà per le parti di nominare, oltre il difensore di fiducia, anche propri consulenti tecnici di parte.

Di particolare momento è la disposizione che consente al tribunale di emettere, ad istanza di parte, provvedimenti cautelari e conservativi, a tutela del patrimonio o dell'impresa. Tali provvedimenti hanno un'efficacia limitata nel tempo connessa alla durata del procedimento dovendo essere confermati o revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Di rilievo, infine, è la previsione in funzione deflattiva secondo la quale non si fa luogo a dichiarazione di fallimento se la complessiva esposizione debitoria e risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e relativa a debiti scaduti e non pagati, sia inferiore ad una soglia di valore predeterminata e periodicamente aggiornabile fissata attualmente in euro venticinquemila.

Quest'ultima innovazione persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori

La previsione in esame peraltro avrà come ulteriore effetto quello di uniformare le prassi allo stato utilizzate nei vari Tribunali, secondo cui non si fa luogo alla pronuncia di fallimento nell'ipotesi in cui l'esposizione debitoria risultante dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia inferiore ad un certo ammontare di volta in volta individuato.

Una tale soluzione evita di interferire sul profilo dell'accertamento dello stato di insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento.

Va inoltre evidenziato come la barriera posta a contenimento dell'eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico, in ogni caso non esclude il parallelo diritto del

creditore di intraprendere l'azione esecutiva individuale nei confronti del debitore-imprenditore.

Art. 16 Legge Fall.

Con il presente articolo, in un'ottica di razionalizzazione dell'accertamento del passivo, è stata prevista la perentorietà del termine per il deposito delle domande di guisa che le stesse non potranno più essere presentate sino alla pronuncia del decreto di esecutività dello stato passivo (lett. a), n. 5).

Viene elevato, inoltre, a tre giorni il termine assegnato al fallito per il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (lett.a), n. 3).

Viene altresì elevato il termine per la fissazione dell'adunanza di verifica dei crediti a centoventi giorni dal deposito della sentenza considerato che il termine precedentemente previsto veniva nella prassi costantemente disapplicato (lett. a) , n.4).

Viene, poi, espressamente sancita la perentorietà del termine di giorni trenta prima dell'adunanza di verifica dei crediti per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione da parte dei creditori e dei terzi (lett. a), n.5).

Inoltre, si ribadisce il principio generale secondo cui la sentenza dichiarativa di fallimento è efficace fin dal momento del deposito in cancelleria, ma si precisa che, nei riguardi dei terzi, la stessa acquista efficacia dalla data della pubblicazione che viene fatta coincidere con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Viene abrogato il quarto comma dell'articolo in commento che disponeva l'emanazione dell'ordine di cattura del fallito da parte del tribunale con la stessa sentenza di fallimento o con successivo decreto e che doveva ritenersi già venuto meno in virtù dell'articolo 214 delle disp. att. c.p.p. ai sensi del quale sono abrogate le disposizioni di legge o decreti che prevedono l'arresto o la cattura da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali: l'espressa abrogazione perciò non è altro che un mero adeguamento del testo normativo.

Art. 17 Legge Fall.

Con la norma in commento vengono completamente rivisitati gli istituti della comunicazione e della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento al fine di assicurare, da un canto, l'effettiva conoscenza della

sentenza e dall'altro, la maggiore diffusione possibile di tale informazione per tutelare l'affidamento dei terzi e dare certezza ai rapporti giuridici.

La modifica del primo comma dell'articolo in commento mira a consentire al fallito la conoscenza integrale della sentenza di fallimento, affinché egli possa esercitare adeguatamente e tempestivamente il suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) mediante l'impugnazione disciplinata dall'articolo 18 novellato.

La modifica del secondo comma costituisce un inevitabile adeguamento della disposizione ai più moderni strumenti di pubblicità degli atti per cui, abrogate le anacronistiche disposizioni che richiedevano l'affissione dell'estratto della sentenza di fallimento "alla porta esterna del tribunale" (la prassi degli uffici giudiziari vedeva la stessa sentenza affissa all'albo del tribunale), vengono dettate norme più precise per la annotazione della sentenza attraverso la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; registro immediatamente accessibile anche per via telematica.

La soppressione del terzo comma del vigente articolo 17 costituisce l'effetto dell'abolizione del foglio degli annunci legali disposta dall'articolo 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 240 e si pone dunque come mero adeguamento del testo normativo.

Art. 18 Legge Fall.

L'obiettivo della speditezza del procedimento, imposto dalla delega, viene perseguito sopprimendo - anche come conseguenza della procedimentalizzazione dell'istruttoria prefallimentare che si svolge a cognizione piena - l'attuale giudizio di primo grado di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, che sarà, pertanto, direttamente impugnabile dinanzi alla corte di appello.

Il termine di trenta giorni per l'appello decorre, per il debitore dalla data della notificazione della sentenza di fallimento a norma dell'articolo 17, comma 1, mentre per ogni altro interessato dalla data di iscrizione della stessa nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.

Viene altresì chiarito che anche l'appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non può, comunque, essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 327 del codice di rito.

Viene, inoltre, dettagliatamente disciplinato alla luce del principio di accelerazione il giudizio di appello, prescrivendo termini ridotti per la fissazione della udienza di comparizione delle parti nonché per

l'espletamento delle comunicazioni e delle notifiche e per il deposito degli atti difensivi il tutto garantendo il costante rispetto del principio del contraddittorio.

Tenuto conto degli interessi pubblici sottesi alla dichiarazione di fallimento viene precisato che il collegio può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione.

E' inoltre stabilito che in casi di particolare complessità la Corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

Viene ribadita nell'ipotesi di revoca del fallimento la salvezza degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, norma originariamente contenuta nell'abrogato articolo 21 primo comma L. Fall.

L'ultimo comma della norma in esame contiene la originaria disposizione dell'abrogato articolo 21, secondo comma, Legge fall. secondo cui le spese della procedura e il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.

Art. 19 Legge Fall.

Una particolare attenzione è dedicata al tema dell'inibitoria della sentenza impugnata, per cui si prevede che il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può adottare provvedimenti diretti a sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la attività di liquidazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi.

Allo stesso modo, nel caso di ricorso per cassazione il ricorrente può chiedere alla corte di appello la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Art. 18 decreto legislativo

L'abrogazione dell'articolo consegue alla scelta, già illustrata *sub* articolo 18, di sopprimere l'impugnazione per opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 22 Legge Fall.

Viene profondamente rivisitato il sistema dei gravami contro il decreto del tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. In particolare, viene prevista una norma riguardante le comunicazioni dello stesso decreto sulla falsariga dell'articolo 15.

Ferma restando la reclamabilità del decreto di rigetto dinanzi alla corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentite le parti, viene precisato, in ossequio alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza 328/1999), che il debitore può utilizzare soltanto lo strumento del reclamo in parola per impugnare il rigetto delle domande di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c. nonché di ogni altra domanda da lui proposta.

La norma precisa poi che, in caso di accoglimento del reclamo, il tribunale deve pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto della corte di appello, non accerti, su richiesta delle parti, il successivo venir meno dei presupposti necessari del fallimento.

L'articolo in commento si chiude con la previsione secondo cui i termini di cui agli artt. 10 e 11 per la dichiarazione di fallimento si computano con riferimento al decreto della corte di appello, al fine di evitare che il tempo successivo al decreto della corte di accoglimento del reclamo, venga ad incidere negativamente sul decorso dei termini in questione.

Il Capo terzo contiene le modifiche del capo II del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 23 a 41.

Il Capo in esame, dedicato agli organi della procedura di fallimento, presenta rilevanti modificazioni rispetto al testo vigente, sia con riferimento alla specificazione di competenze dettagliate per ciascuno degli organi, sia per una diversa allocazione dei poteri e delle rispettive competenze.

Art. 23 Legge Fall.

Viene confermato il principio secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura e provvede alla nomina ed alla revoca e alla sostituzione, per giustificati motivi degli organi della procedura, salvo che non sia prevista la competenza del giudice delegato.

In particolare, gli viene attribuito il ruolo di organo deputato a decidere non solo le impugnazioni ma, in coordinamento con i nuovi modelli di impugnazione, anche le opposizioni e i reclami avverso i provvedimenti decisorio del giudice delegato.

Al secondo comma, infatti, viene chiarito che tutti i provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato salvo che non sia altrimenti disposto.

Art. 24 Legge Fall.

Viene conservata l'attribuzione di competenza per materia del tribunale fallimentare compresa quella dei rapporti relativa ai rapporti di lavoro, con l'elisione di alcune riserve di estraneità che comparivano nel testo vigente: azioni reali immobiliari.

In armonia con le altre materie che attengono alla impresa, nelle controversie di cui all'art. 24, per le quali non è previsto un diverso rito speciale, si applica il procedimento di cui al decreto legislativo n. 5/2003. Espressamente nei casi di connessione viene esclusa l'applicabilità dell'articolo 40 del codice di rito.

Art. 25 Legge Fall.

Il giudice delegato non è più l'organo motore della procedura, essendo stata sostituita l'attività di direzione, con quella di vigilanza e di controllo. Nondimeno, proprio questi poteri sono stati rafforzati in funzione di verificare che la maggiore autonomia del curatore non si risolva in una gestione incontrollata. Da qui la previsione del potere di convocazione del curatore e del comitato dei creditori, quella di vincolare alla autorizzazione del giudice ogni iniziativa giudiziale, quella di liquidare il compenso ai difensori nominati dal curatore e di disporre la revoca e quella di rendere partecipe il curatore del procedimento di nomina degli arbitri rimasto in capo al giudice.

Rimane, altresì, in capo al giudice il potere di pronunciare provvedimenti urgenti finalizzati alla conservazione del patrimonio del debitore fallito; in proposito si è tuttavia precisato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale che tale potere non è illimitato, ma è condizionato alla mancata contestazione da parte dei terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione stessa.

Per assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice delegato è stato previsto che questi non possa partecipare ai procedimenti di impugnazione avverso suoi atti, ed è stato aggiunto che neppure possa decidere cause da lui autorizzate; questa previsione pur potendo determinare qualche difficoltà organizzativa negli uffici di dimensioni più limitate, appare in linea con i principi salvaguardati dalla carta costituzionale. Eventualmente, in ipotesi limite, si potrà fare ricorso alla applicazione infradistrettuale.

L'art. 26 Legge Fall.

L'articolo in commento rappresenta, dal punto di vista processuale, uno dei cardini dell'intero corpo normativo in quanto è stato introdotto un modello processuale quale il reclamo destinato a regolare la maggior parte dei conflitti che possono sorgere all'interno della procedura. Il procedimento presenta uno snodo essenziale nella previsione per la quale si prevede un processo camerale che si conclude con decreto motivato.

Art. 27 Legge Fall.

L'articolo individua le modalità di nomina del curatore fallimentare anche nelle ipotesi di sostituzione e revoca dall'incarico.

Art. 28 Legge Fall.

La figura del curatore si rinnova profondamente anche con riguardo alla individuazione dei soggetti prescelti, visto che l'incarico può essere affidato anche ad una struttura organizzata ovvero a coloro che, pur non essendo professionisti, abbiano dimostrato di essere dotati di comprovate capacità gestionali.

La norma quindi dopo individua i professionisti aventi le capacità richieste per gestire la crisi di impresa nell'ambito di una procedura concorsuale, disponendo che debba trattarsi di professionisti quali avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti oltre a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Per costoro è comunque prescritto che non debbano essere stati dichiarati falliti negli ultimi dieci anni.

Nell'ultimo comma, dopo essere stati puntualmente elencati i soggetti che non possono assumere l'incarico di curatore, è inserita una norma di carattere generale secondo la quale tale incarico non può essere assunto da chiunque si trovi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il fallimento.

Art. 29 Legge Fall.

L'articolo in commento reca modifiche di carattere semplicemente formale ai fini di coordinamento sistematico.

Art. 31 Legge Fall.

La norma in commento, strettamente correlata con le previsioni contenute negli articoli 25, primo comma e 41, primo comma, dispone che

l'amministrazione del patrimonio del fallito, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, spetta al curatore.

Viene inoltre precisato l'ambito di esonero dall'obbligo del giudice delegato di autorizzare il curatore a stare in giudizio, mentre viene ribadito il principio secondo cui il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

Art. 32 Legge Fall.

L'articolo in commento reca l'esercizio delle attribuzioni del curatore il quale, previa autorizzazione del giudice delegato, ha la possibilità di delegare ad altri talune specifiche attività rientranti nello svolgimento delle proprie attribuzioni, rispondendone però, personalmente.

In caso di delega l'onere del compenso del delegato resta a carico del curatore, essendo precisato che il giudice nel liquidare il compenso finale del curatore deve detrarre una somma pari all'ammontare del compenso riconosciuto al delegato.

Anche nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da altre persone nello svolgimento di attività materiali non rientranti nelle proprie attribuzioni, del compenso riconosciuto si terrà conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore.

Art. 33 Legge fall.

Nel primo comma della norma in esame, in ossequio al principio di delega secondo cui, a carico del fallito, vanno eliminate tutte le conseguenze personali del fallimento non necessarie alla procedura, sono soppresse le parole che obbligavano il curatore a riferire nella relazione al giudice in ordine "al tenore di vita privata" del fallito e "della sua famiglia".

Nel secondo comma viene ulteriormente precisato che il creditore insieme alla relazione particolareggiata di cui al primo comma (da presentare entro un mese dalla dichiarazione di fallimento), ma con atto separato deve presentare il programma della liquidazione di cui all'articolo 104-ter.

Nel terzo comma non contiene modifiche rispetto alla norma previgente.

Nel quarto comma vengono precisate le modalità di ostensione e di trasmissione della relazione essendo previsto la facoltà per il giudice di disporre la segretazione di quelle parti della relazione depositata in cancelleria relative "alla responsabilità penale del fallito e dei terzi ed alle

azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito". Al fine poi di permettere la conoscenza da parte del pubblico ministero di fatti penalmente rilevanti da porre a fondamento di una eventuale azione penale, viene disposto che la copia integrale della relazione sia trasmessa al medesimo pubblico ministero.

Nel quinto comma è previsto inoltre che il curatore debba presentare al giudice, oltre alla relazione principale, anche un rapporto riepilogativo semestrale con l'indicazione di "tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione" e che questo debba essere reso trasmesso al comitato dei creditori nonché al registro delle imprese unitamente alle eventuali osservazioni del comitato.

Art. 34 Legge Fall.

Viene sostituito il termine originario di cinque giorni previsto in materia di deposito delle somme riscosse, con la previsione dell'obbligo di depositare le somme riscosse nel termine indicato dal giudice e presso l'ufficio postale o bancario presso cui accendere il deposito fallimentare individuato dal curatore.

Al secondo comma viene precisato che la mancata costituzione del deposito nel termine innanzi detto è "valutata" dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Allo scopo di garantire una certa redditività delle somme incassate senza questo esporre la procedura ad ingiustificati rischi finanziari, è stata prevista la possibilità di poter autorizzare, previa approvazione del comitato dei creditori, l'impiego delle disponibilità liquide nell'acquisto dei titoli emessi dallo Stato Italiano. Infine, il prelievo delle somme avviene su mandato di pagamento del giudice delegato.

Art. 35 Legge Fall.

Le modifiche apportate all'articolo in commento, in ossequio ai principi contenuti nella legge di delega, spostano dal giudice delegato al comitato dei creditori il potere di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore ivi previsti (riduzioni di crediti, transazioni, i compromessi etc.).

Il giudice delegato, tuttavia, deve essere preventivamente informato nelle ipotesi di transazioni e nei casi in cui gli altri atti superino il valore di cinquantamila euro; limite che può essere adeguato periodicamente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 36 Legge Fall.

L'articolo in commento introduce una norma di particolare rilievo per il mantenimento del complessivo equilibrio dei nuovi poteri assegnati ai diversi organi della procedura fallimentare ed, in particolare, al comitato dei creditori.

Segnatamente, la norma ridisegna il sistema dei reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori, nonché quello dei reclami avverso i decreti del giudice delegato che sui primi si sono pronunciati.

A tal fine, è previsto che, laddove insorgano conflitti fra il curatore e il comitato dei creditori - anche in relazione a comportamenti, omissivi od a dinieghi di tali organi - possa essere chiesto l'intervento del giudice delegato soltanto denunciando eventuali violazioni di legge.

In questo modo, al giudice delegato spetta esclusivamente il potere di controllo di legalità della procedura, senza alcuna possibilità di ingerirsi nelle scelte riguardanti la gestione economica della procedura, potere questo allocato esclusivamente in capo al comitato dei creditori e, nei casi espressamente previsti, in capo al curatore.

Sono infine chiarite le conseguenze dell'accoglimento del reclamo avverso i comportamenti omissivi del curatore o del comitato dei creditori: nel primo caso, il curatore è tenuto a dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria; nel secondo caso, invece, l'autorità giudiziaria provvede del comitato in sede di accoglimento del reclamo medesimo.

Art. 36 bis Legge Fall.

Sempre in attuazione del principio di delega che prevede l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie fallimentari, si prevede che tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale, potendo invece essere ridotti fino alla metà dal presidente del tribunale.

Art. 37 legge fall.

Nell'articolo in commento si precisa che il tribunale provvede alla revoca del curatore con decreto motivato, sentito, oltre il curatore, anche il comitato dei creditori.

Viene altresì previsto che avverso il decreto del tribunale di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore, è ammesso reclamo alla corte di appello ex articolo 26, trattandosi di un provvedimento che non incide direttamente su diritti soggettivi del curatore.

Viene altresì previsto che il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Art. 37 bis Legge Fall.

Al fine di dare attuazione al principio di delega secondo il quale occorre conferire ai creditori il potere di confermare o di richiedere al giudice delegato la sostituzione del curatore medesimo in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, viene per la prima volta inserita la possibilità che la maggioranza semplice dei creditori insinuati al passivo possano chiedere la sostituzione del curatore o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori in occasione dell'udienza di verifica dello stato passivo.

Infine, non si è ritenuto di indicare espressamente il potere dei creditori di confermare gli organi di cui trattasi, così come espressamente previsto dalla legge di delega e questo sulla base di una duplice ordine di ragioni. In primo luogo, tale termine poteva rischiare di configurare come provvisorie le nomine fatte dal tribunale e dal giudice delegato, in secondo luogo, poteva far apparire necessario lo svolgimento di un *sub* procedimento volto alla conferma o alla sostituzione dei medesimi organi. In realtà la conferma in senso lato di tali organi avviene nel momento in cui attraverso il procedimento delineato dalla norma in esame i creditori non chiedono la revoca o non ottengono la sostituzione dei detti organi. Trova così conferma il fatto che la decisione finale sulla sostituzione è attribuita agli organi deputati alla nomina, rispettivamente, del curatore e del comitato dei creditori. Ciò è avvalorato dal fatto che la richiesta di sostituzione del curatore deve essere opportunamente motivata per consentire al tribunale di effettuare le proprie valutazioni discrezionali.

Art. 38 Legge Fall.

Le modifiche introdotte riguardano il contenuto dei doveri ed il regime di responsabilità del curatore, a tal fine è precisato che il curatore deve adempiere con la diligenza professionale richiesta dalla natura

dell'incarico, non solo ai doveri del proprio ufficio imposti dalla legge, ma anche a quelli derivanti dal piano di liquidazione approvato. In tal modo, si è voluto sottolineare la responsabilità che assume il curatore in relazione all'adempimento di tutto quanto indicato dal piano di liquidazione da lui stesso predisposto.

L'obbligo di vidimazione preventiva del registro del curatore viene assegnato ad un componente del comitato dei creditori.

Al comitato è attribuito altresì il potere, in alternativa al giudice delegato, di autorizzare il nuovo curatore a proporre l'azione di responsabilità contro quello revocato.

Art. 39 Legge Fall.

La principale novità contenuta nell'articolo in commento riguarda l'inserimento del criterio di proporzionalità nella determinazione del compenso finale qualora nell'incarico si siano succeduti più curatori.

Art. 40 Legge Fall.

Di ampia portata sono le previsioni dedicate alla nomina del comitato dei creditori. Tra le novità si segnala la necessità di comporre il comitato (anche in caso di sostituzione dei componenti) con modalità tali da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, tenuto conto delle possibilità di soddisfacimento degli stessi, sentiti il curatore e i creditori che hanno la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero segnalato altri nominativi.

Il potere di nomina del presidente del comitato viene poi trasferito dal giudice delegato alla maggioranza dei componenti del comitato stesso.

Viene espressamente previsto il dovere di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della votazione.

Si prevede, infine, la possibilità di delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle funzioni del comitato dei creditori ad un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Art. 41 Legge Fall.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, viene completamente ridisegnato il ruolo del comitato dei creditori con l'assegnazione di poteri di autorizzazione e di controllo dell'operato del curatore, con un'ampia

previsione di partecipazione all'attività gestoria laddove le deliberazioni del comitato sono qualificate come vincolanti.

Per quanto riguarda il controllo di legalità e la risoluzione dei conflitti che possono insorgere fra il curatore e il comitato si rinvia a quanto esposto a commento dell'articolo 36 ove si è ritenuto di attribuire al giudice delegato il compito di decidere i reclami contro gli atti e i comportamenti omissivi sulla base di valutazioni di mera legittimità, senza alcuna estensione al merito gestorio. Ciò ha reso necessario, come già detto, introdurre la previsione secondo la quale le deliberazioni del comitato debbono essere succintamente motivate.

Oltre le previsioni tese a facilitare la convocazione e le deliberazioni del comitato prese a maggioranza, anche al di fuori di riunioni espressamente convocate, è previsto, al fine di non pregiudicare il sollecito svolgimento della procedura, che il comitato dei creditori deve pronunciarsi entro il termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente.

Particolare rilievo, all'interno di un sistema di equilibrio tra i poteri degli organi, assume la disposizione con la quale sono stati puntualmente indicate e circoscritte le ipotesi in cui il giudice delegato può sostituirsi al comitato dei creditori. Ciò è consentito soltanto nei casi di inerzia, che si verifica allorquando il comitato non decide nel termine massimo di quindici giorni previsto dal terzo comma del presente articolo, di impossibilità di funzionamento dello stesso rogano o nei casi di urgenza (quando è necessario intervenire prima che il comitato possa materialmente deliberare).

Ulteriore novità è costituita dalla previsione relativa alla azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 2407 c.p.c., proponibile anche durante la procedura in parallelo a quanto previsto dall'articolo 38, secondo comma, in relazione al curatore.

Il Capo quarto dello schema di decreto, modifica il capo III del titolo II della legge fallimentare dedicato agli effetti del fallimento e segnatamente gli articoli da 42 a 83-bis.

Le modifiche del titolo in commento risentono degli stringenti limiti imposti dalla delega che non hanno premesso di intervenire, oltre i necessari coordinamenti sulla sezione II relativa agli effetti del fallimento per i creditori e alla sezione III, quest'ultima peraltro oggetto di novella da

parte del decreto- legge n. 35/2005, convertito in legge n. 85/2005, relativa agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli dei creditori.

Art. 42 Legge Fall.

Il nuovo terzo comma dell'articolo in commento cristallizza la prassi di molti tribunali secondo la quale risulta economicamente conveniente e pertanto possibile autorizzare il curatore a rinunciare all'acquisto dei beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Art. 43 Legge Fall.

In sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice *ex art. 300 c.p.c.*

Art. 44 Legge Fall.

In analogia a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 42, espressamente richiamato, la disposizione chiarisce che sono altresì acquisite alla massa attiva fallimentare tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura ma per effetto degli atti inefficaci indicati dal primo e secondo comma.

Art. 46 Legge Fall.

Le modifiche apportate a tale articolo tendono essenzialmente conto dell'evoluzione normativa intervenuta *medio tempore* in materia di diritto di famiglia.

Inoltre al secondo comma viene precisato che il giudice delegato nell'escludere dal fallimento la parte degli assegni di carattere alimentare degli stipendi, delle pensioni etc. - di cui al numero 2 -, necessaria per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, determini tale ammontare tenendo conto delle condizioni personali degli stessi.

Art. 47 Legge Fall.

Viene soppresso nel primo comma l'inciso che consentiva di acquisire il parere del comitato dei creditori solo se già nominato.

Art. 48 Legge Fall.

In conformità ai criteri di delega secondo cui sono soltanto quelle limitazioni alla libertà di corrispondenza strettamente connesse alle esigenze della procedura, si è modificata la disciplina relativa alla gestione della corrispondenza del fallito, sostituendo l'obbligo generalizzato dei competenti intermediari di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito, con l'obbligo dell'imprenditore o del legale rappresentante della società o dell'ente soggetti a procedura fallimentare di consegnare al curatore solamente la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La sanzione introdotta per la violazione di tale obbligo è quella di escludere l'imprenditore dal beneficio dell'esdebitazione come previsto dall'articolo 142, primo comma, n.3.

Art. 49 Legge Fall.

Anche per quanto attiene agli obblighi del fallito, in conformità ai criteri di delega che richiedevano di limitare la libertà di residenza alle sole esigenze connesse alla procedura fallimentare, sono state introdotte più "dutili" previsioni, che hanno sostituito l'obbligo di residenza del fallito con quello di comunicare agli organi della procedura le variazioni di residenza dell'imprenditore o dei legali rappresentanti delle società o enti soggetti a fallimento. Si è altresì previsto sempre in tale ottica che il giudice delegato, in caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo possa autorizzare gli stessi soggetti a comparire dinnanzi agli organi della procedura per mezzo di un mandatario.

Art. 50 Legge Fall.

Sempre al fine di dare attuazione al criterio di delega che richiede l'eliminazione delle sanzioni personali del fallimento ed in coordinamento con le novità apportate in sede di riabilitazione e di esdebitazione, è stato abrogato unitamente al procedimento di riabilitazione, l'articolo che prevedeva l'istituzione del pubblico registro dei falliti.

Art. 51 Legge Fall.

Come già accennato, sebbene la delega non contenga un espresso principio direttivo volto a modificare il tessuto normativo della Sezione dedicata agli effetti per i creditori, tuttavia l'articolato contiene alcune minime

variazioni rese necessarie da un'opera di coordinamento con le disposizioni innovate, altrove allocate.

In tal senso, l'articolo in commento è stato opportunamente modificato al fine di inserire un espresso riferimento ai crediti in prededuzione ovvero quelli maturati durante il fallimento in relazione al divieto di azioni esecutivi individuali o cautelari nel corso della procedura fallimentare.

Art. 52 Legge Fall.

Nel secondo comma viene chiarito che il principio di esclusività del procedimento di accertamento del passivo coinvolge anche i diritti reali e personali immobiliari e i crediti da soddisfare in prededuzione salve le deroghe di cui all'art. 111 (coordinamento con lo stato passivo e con la ripartizione dell'attivo).

Art. 54 Legge Fall.

La norma in commento modifica il terzo comma prevedendo l'estensione del diritto di prelazione agli interessi non solo con riferimento agli articoli 2788 e 2855 (crediti pignorati e crediti ipotecari) ma anche con riferimento all'articolo 2749 relativo ai crediti assistiti da privilegio; ciò al fine di rimediare a quello che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti consideravano una mera svista del legislatore del 1942.

Si è inoltre precisato, anche qui recependo l'orientamento prevalente, che il decorso degli interessi maturati dai crediti assistiti da privilegio generale cessa alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito risulti soddisfatto, anche parzialmente.

Art. 55 Legge Fall.

Le modifiche apportate rappresentano la conseguenza dei mutamenti necessari all'interno delle norme di rinvio.

Art. 58 Legge Fall.

Le modifiche apportate nella norma in rassegna tengono conto della necessità di operare il dovuto coordinamento con le nuove norme del diritto societario.

Art. 67 bis Legge Fall.

Tenuto conto della previsione di delega secondo cui occorre introdurre la disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, il nuovo articolo

67-*bis*, estende l'ambito delle revocatorie fallimentari anche agli atti dispositivi che incidono sul patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-*bis*, primo comma, lett. a), c.c. solo allorquando pregiudicano il patrimonio della società.

Si precisa altresì che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria è rappresentato dalla conoscenza dello stato di insolvenza della società.

Art. 69 Legge Fall.

La modifica apportata adegua il primo comma dell'articolo in esame al dispositivo della sentenza n. 100/1993 della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso "nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra i coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".

Art. 69-*bis* Legge Fall.

Per quanto attiene alla revocatoria, la cui disciplina ha già formato oggetto del recente intervento normativo contenuto nel decreto legge n. 35/05, convertito nella legge n. 80 del 2005 e tenuto conto dei limiti assai ristretti di intervento concessi dalla norma di delega, sostanzialmente limitati alla sola possibilità di abbreviare i termini per la proposizione dell'azione, secondo la linea di intervento legislativo già in larga parte attuata dai provvedimenti normativi innanzi citati, si è ritenuto di precisare che le azioni revocatorie non possono essere ulteriormente promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Art. 72 Legge Fall.

L'articolo in commento apre la sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti.

La vigente legge fallimentare nel disciplinare la sorte dei rapporti giuridici pendenti alla data del fallimento si è astenuta dal dettare regole di carattere generale ed ha stabilito invece discipline specifiche per singoli contratti.

Non essendo state previste regole per ciascuno dei contratti disciplinati dal codice civile, si sono venuti così a determinare due inconvenienti, da un lato, è stata lasciata priva di regolamentazione una parte di contratti, dall'altro e nel contempo, si è lasciata nell'incertezza la sorte dei nuovi

contratti venuti ad esistenza in tempi recenti. E' così spettato all'interprete e alla giurisprudenza trarre dalla disciplina dei singoli contratti, e fundamentalmente da quella del contratto di vendita, alcune indicazioni di carattere generale dirette a riempire gli spazi vuoti lasciati dalla legge.

La novella intende porre rimedio a tali carenze, e se da un canto ripropone regole già presenti nell'attuale disciplina, dall'altro canto introduce significative modifiche al sistema vigente, recependo in buona misura alcune delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.

In tale quadro, viene così prevista, in primo luogo, una regola generale presente in molti ordinamenti, secondo la quale la decisione in ordine alla sorte dei rapporti giuridici in corso di esecuzione alla data di apertura del fallimento, e quindi la scelta tra subingresso della procedura nel rapporto e scioglimento, sono rimesse alla decisione del curatore, previa autorizzazione da parte del comitato dei creditori.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori.

Conseguentemente, si dispone che il contratto resti sospeso fino a quando il curatore abbia effettuato tale scelta, restando fermo il principio che l'eventuale subingresso dovrà avvenire con l'assunzione in capo alla procedura di tutti gli obblighi relativi.

Viene confermata anche la regola secondo la quale la stessa soluzione è espressamente estesa al contratto preliminare, salvo quanto previsto dall'articolo 72-bis relativamente ai contratti concernenti gli immobili da costruire.

Viene inoltre ampliato il termine assegnato al curatore per decidere se sciogliersi o meno dal vincolo contrattuale.

Al contraente *in bonis* viene riconosciuto il diritto di veder conservati gli effetti dell'azione di risoluzione promossa prima dell'apertura della procedura, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale già radicatosi sotto la vigente disciplina.

Al contrario, in relazione all'uso corrente di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione dei contratti in corso a seguito dell'apertura di una procedura liquidatoria si è ritenuto che dovesse essere privilegiato l'interesse della procedura ad operare la scelta tra subingresso e scioglimento, disponendosi così l'inefficacia di tali clausole.

Art. 72-bis Legge Fall.

L'articolo in commento relativo ai contratti concernenti gli immobili da costruire detta disposizioni con gli addendi suggeriti dal d.lgs. n. 122 del 2005 il cui impianto è stato importato all'interno della legge fallimentare.

Art. 72-ter Legge Fall.

La novella imprime una speciale disciplina agli effetti del fallimento sugli ~~finanziamenti~~ destinati ad uno specifico affare. Viene così stabilito che il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'art. 2447-bis, I comma, lett. b) del codice civile quando impedisce la continuazione o la realizzazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere se subentrare nel contratto in luogo della società assumendone i relativi oneri.

Nell'ipotesi il cui il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione in proprio o affidandola a terzi. Al finanziatore in tal caso sono garantiti i proventi dell'affare e la possibilità di insinuazione al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nei casi in cui il curatore decida di subentrare o non subentrare all'affare resta ferma la salvaguardia prevista dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2447-decies del codice civile.

Nella ipotesi in cui l'operazione non possa essere né realizzata né continuata si applica il sesto comma dell'art. 2447-decies del codice civile.

Art. 72-quater Legge Fall.

L'articolo in esame reca la peculiare disciplina in materia di locazione finanziaria.

Nel primo comma, per l'ipotesi in cui si verifichi il fallimento dell'utilizzatore si rinvia alla regola generale dettata dall'articolo 72. Nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

Sciolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, rimanendo tenuto a versare alla curatela, l'eventuale differenza tra la

maggior somma, ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo.

Per converso, lo stesso concedente può insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall'allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, compreso quello a carattere traslativo, prosegue e l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Art. 73 Legge Fall.

In ossequio al dettato dei criteri di delega, la decisione del curatore nell'ipotesi di contratto a termine o rate è soggetta all'autorizzazione non più del giudice delegato bensì del comitato dei creditori, ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura e del ruolo rilevante attribuito dalla riforma ai rappresentanti dei creditori. Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Art. 74 Legge Fall.

In tema di contratto di somministrazione la modifica del primo comma dell'articolo in commento è conseguenza del nuovo assetto impresso all'articolo 72 della legge fallimentare.

La previsione contenuta nel secondo comma viene opportunamente integrata con il richiamo all'ipotesi in cui oggetto del contratto sia la prestazione dei "servizi".

Artt. 76 e 77 Legge Fall.

Gli interventi emendativi contenuti negli articoli in esame sono di carattere redazionale.

Art. 78 Legge Fall.

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione comprendendo nella previsione normativa anche il contratto di conto corrente bancario e per quanto riguarda il contratto di mandato, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del mandatario e quello del mandante.

Nel primo caso il contratto si scioglie, nel secondo è rimessa al curatore la facoltà di subentrare nel contratto e nell'ipotesi affermativa, il credito del mandatario è inserito fra quelli prededucibili per l'attività compiuta dopo il fallimento a norma dell'articolo 111, n. 1).

Art. 79 Legge Fall.

In tema di possesso del fallito a titolo precario, l'innovazione consiste nell'inserimento del credito dell'avente diritto fra quelli prededucibili nel caso in cui il possesso della cosa sia cessato dopo l'apposizione dei sigilli ed al terzo spetti l'integrale pagamento della cosa a norma dell'articolo 111, n. 1).

Art. 80 Legge Fall.

All'articolo in commento è stata data una nuova configurazione, innovando alla precedente disciplina, con l'introdurre una distinzione tra il fallimento del locatore e quello del conduttore.

Nel primo caso il contratto di locazione di immobili non si scioglie e il curatore subentra nel contratto, nel secondo caso, è rimessa al curatore la facoltà in qualunque tempo di recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. In tale ipotesi, il credito per l'indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

Art. 80-bis Legge Fall.

L'articolo in rassegna introduce ex novo la disciplina degli effetti del fallimento in materia di contratto di affitto di azienda, prevedendo che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, ma che entrambe le parti possono recedere entro un termine di sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che nel dissenso delle parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'equo indennizzo è inserito fra quelli prededucibili a norma dell'articolo 111, n. 1).

Art. 81 Legge Fall.

La novella dell'articolo in commento in conformità di quanto dettato nei criteri di delega prevede che la facoltà del creditore di subentrare nel contratto di appalto si esercita previa autorizzazione non più del giudice

delegato, ma, del comitato dei creditori che, in precedenza, esprimeva un parere non vincolante ed è questo un ulteriore punto qualificante del nuovo assetto dei rapporti tra gli organi della procedura.

Viene altresì congruamente ampliato il termine per il curatore per subentrare nel rapporto.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore regolato dal secondo comma, è fatta salva la facoltà del committente, per l'innanzi vietata, di consentire la presecuzione del rapporto anche nei casi in cui la considerazione della qualità soggettiva dell'appaltatore era stata motivo determinante del contratto. In caso contrario, il rapporto si scioglie.

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Art. 83-bis Legge Fall.

Nell'articolo in esame, viene inserita *ex novo* la disciplina degli effetti del fallimento in materia di clausola arbitrale. E' previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente non possa essere proseguito allorché il contratto contenente la clausola arbitrale viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere.

Il Capo quinto contiene le modifiche del capo IV del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 84 a 90.

Il capo in argomento disciplina la custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa europea e, in particolare, delle più recenti leggi in materia di insolvenza entrate in vigore in Spagna e Germania, nonché del criterio di delega che consente una nuova allocazione dei poteri e delle competenze degli organi della procedura fallimentare, è emersa l'esigenza di contemplare nuove norme dirette a regolare il *quomodo* della acquisizione dei beni all'attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Art. 84 Legge Fall.

Si è così mantenuta l'obbligatorietà del procedimento di apposizione dei sigilli, demandando al curatore il compito di provvedervi secondo le norme stabilite dal codice di rito ovvero avvalendosi dell'assistenza di notaio.

Viene altresì previsto al fine di rendere più celeri ed agevoli le operazioni, che il curatore possa richiedere l'assistenza della forza pubblica e che qualora le cose e i beni del fallito si trovino in luoghi diversi e non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni medesime, l'apposizione dei sigilli possa essere delegata dal curatore ad ~~uno~~ o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Art. 70 decreto legislativo

Per ragioni di coordinamento sistematico con le nuove disposizioni recate dall'articolo 84, l'articolo 85 della legge fallimentare viene espressamente abrogato.

Art. 86 Legge Fall.

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti parzialmente inalterati.

Nello specifico, l'articolo in rassegna viene parzialmente riscritto nella parte in cui elenca i beni e le cose che devono essere consegnate direttamente al curatore e pertanto, senza la previa apposizione dei sigilli sulle stesse; ad esempio, il denaro contante, i titoli e le cambiali, le scritture contabili e ogni altra documentazione non ancora acquisita o depositata in cancelleria.

Viene inoltre disciplinato il rimedio avverso il diniego da parte del curatore di esibizione delle scritture contabili al fallito o ad altri che ne abbiano diritto.

Art. 87 Legge Fall.

L'articolo in commento sempre al fine di semplificare ed accelerare la procedura di inventariazione dei beni, consente al curatore di rimuovere i sigilli e di redigere l'inventario senza la previa autorizzazione del giudice delegato. Inoltre, in analogia con i nuovi poteri gestori attribuiti al curatore, questi, quando occorre, nomina egli stesso uno stimatore.

Viene riproposta, per il resto, la disciplina attuale.

Art. 87-bis

I limiti oggettivi delle cose da non sottoporre alla apposizione dei sigilli sono rimasti sostanzialmente inalterati, come pure ciò che deve formare oggetto di inventariazione.

Rispetto alla disciplina previgente, al fine di risolvere una dibattuta questione ermeneutica ed in accordo con le nuove disposizioni in materia di decreti di acquisizioni di cui all'articolo 25, comma 1, n. 2, si è ritenuto di trattare la problematica dei beni sui quali i terzi vantano diritti nella più generale attività di formazione dell'inventario, includendo fra i beni inventariabili sia quelli che si trovano presso terzi consenzienti (salvo il diritto di costoro di chiederne la rivendica o la restituzione), sia quelli di cui il terzo ha il godimento in base ad un titolo opponibile, ma in questo caso il bene non viene preso in consegna dal debitore: si pensi al caso del soggetto che abbia in godimento un macchinario per effetto di un contratto di noleggio opponibile al curatore.

Per assecondare esigenze di certezza dei traffici commerciali e di semplificazione, si è anche stabilito che beni che si trovano nella disponibilità del curatore possano non essere inventariati laddove sia immediatamente e chiaramente riconoscibile, quindi non contestato, il diritto reale o personale del terzo, evitando così la necessità di presentare domanda di rivendica o di restituzione.

Art. 89 Legge Fall.

Nel primo comma dell'articolo in rassegna e in sintonia con quanto novellato nell'articolo precedente, è stato precisato che il curatore deve predisporre l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari di cose in possesso o nella disponibilità del fallito.

Art. 90 Legge Fall.

L'articolo in esame reca *ex novo* la disciplina della formazione e della consultazione del fascicolo della procedura fallimentare.

Si segnala al riguardo la possibilità che alcuni atti siano custoditi separatamente per ragioni di riservatezza nonché il diritto del comitato dei creditori e di ciascun suo componente di prendere visione di ciascun atto o documento contenuti nel fascicolo. Tale previsione si aggiunge a quella contenuta nell'articolo 41, quinto comma.

Analogo diritto viene riconosciuto al fallito, ad esclusione della relazione del curatore e degli atti che il giudice delegato abbia segretato.

Il diritto degli altri creditori ed dei terzi di prendere visione e di estrarre copia di tali atti e documenti, passa attraverso il riconoscimento del giudice delegato, sentito il curatore, di un loro specifico ed attuale interesse.

Il Capo sesto contiene le modifiche del capo V rubricato dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari ed immobiliari dei terzi del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 92 a 103.

In esecuzione del principio di delega, che impone di abbreviare i tempi della procedura al fine di realizzare il massimo grado di economia dei mezzi giudiziari e di semplificare le modalità di presentazione delle domande, è stata rivisitata la disciplina dell'accertamento del passivo e delle correlate impugnazioni, puntando su un modello unitario di procedimento, nel contesto del quale siano ben distinguibili i ruoli delle parti (creditori istanti e curatore) e del giudice delegato, e sia ben definito il sistema delle impugnazioni, sulla base di una serie di principi di seguito enucleati.

Art. 92 Legge Fall.

L'articolo in commento puntualizza il contenuto dell'avviso che il curatore dà a mezzo posta, ovvero a mezzo telefax e posta elettronica, a tutti i creditori compresi i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.

Art. 93 Legge Fall.

L'articolo in esame contiene la compiuta esplicitazione del contenuto della domanda di ammissione al passivo, che può avere ad oggetto tanto crediti, quanto la restituzione e/o la rivendicazione di beni mobili ed immobili, nonché la descrizione esatta del *petitum* e della fonte della pretesa, della quale si chiede l'ammissione al passivo, inclusa l'indicazione del titolo di prelazione, con relativa graduazione del credito e l'eventuale descrizione del bene sul quale la pretesa, ove speciale, si esercita.

Novità sono altresì previste in ordine alla facoltà del creditore di consentire che le successive dichiarazioni avvengano per posta elettronica o per *telefax*.

Di particolare rilievo è la disposizione che nei commi quarto e quinto sanziona con l'inammissibilità del ricorso la mancanza o l'assoluta incertezza di uno dei requisiti che definiscono il contenuto della domanda. Nel caso che tale carenza riguardi il titolo di prelazione il credito viene considerato chirografario.

Ancora di particolare importanza, al fine di evitare che la liquidazione possa coinvolgere beni di terzi in contestazione, è la previsione secondo la quale il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione di beni oggetto delle domande di restituzione o di rivendicazione dei beni.

Infine, è chiarito che il rappresentante comune degli obbligazionisti può presentare la domanda di ammissione al passivo a tutela degli interessi comuni dei singoli obbligazionisti o di gruppi di obbligazionisti.

Al fine, poi, di accelerare i tempi dell'esame delle domande di ammissione al passivo, è previsto, a pena di decadenza, che i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati in cancelleria almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'esame dello stato passivo.

Art. 94 Legge Fall.

L'articolo in commento, che reca la disciplina degli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparata negli effetti a quelli della domanda giudiziale, è stato alleggerito della previsione riguardante la decadenza dei termini per gli atti che non possono essere compiuti durante il fallimento in quanto non essendo ben chiaro quali effetti ulteriori, oltre la interruzione della prescrizione, potessero conseguire dalla presentazione della domanda, essendo pacifico in giurisprudenza che la presentazione della stessa, impedisce la decadenza del creditore dall'azione contro il fideiussore *ex* articolo 1957 codice civile.

Art. 95 Legge Fall.

Nell'articolo in commento, la disciplina dell'accertamento del passivo viene innovata sin dalla prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, non più da parte del cancelliere. Il curatore, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

In tale fase, il curatore potrà eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

Il progetto va depositato in cancelleria almeno sette giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori

ed al fallito, i quali possono esaminarlo e presentare osservazioni scritte sino a due giorni prima dell'udienza.

Nel corso di quest'ultima udienza, il giudice delegato, tenuto conto delle eccezioni sollevate dal curatore, di quelle rilevabili d'ufficio e di quelle sollevate dagli altri creditori, decide su ciascuna domanda nei limiti del richiesto.

La norma chiarisce infine che il fallito, non solo può intervenire in udienza, ma ha altresì il diritto di essere sentito in merito al contenuto delle domande.

Art. 96 Legge Fall.

L'articolo in rassegna precisa che, in caso di contestazioni da parte del curatore, il giudice delegato debba succintamente motivare il decreto con cui accoglie, respinge o dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo.

Il provvedimento di accoglimento deve inoltre indicare il grado dell'eventuale diritto di prelazione.

Viene inoltre nel terzo comma, data precisa individuazione dei crediti ammissibili con riserva.

In funzione acceleratoria del procedimento, viene soppressa la previsione che consentiva al giudice delegato di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo sicché il decreto di esecutività dovrà essere pronunciato in udienza al termine dell'esame di tutte le domande ciò anche al fine di consentire ai creditori ammessi di procedere alle operazioni di voto per la richiesta di sostituzione del curatore o dei componenti del comitato dei creditori ai sensi dell'articolo 37-bis.

Di peculiare rilievo è la norma che ponendo fine ai contrasti interpretativi, dispone che sia il decreto di esecutività dello stato passivo sia che le decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni di cui agli articoli 98 e 99 producono effetti soltanto all'interno della procedura fallimentare.

Art. 97 Legge Fall.

La disposizione in esame reca l'onere per il curatore di comunicare a tutti i creditori insinuati l'avvenuto deposito dello stato passivo affinché questo possa essere dagli stessi esaminato ai sensi dell'articolo 93. Il curatore dovrà altresì informare i creditori non ammessi o ammessi parzialmente del diritto di proporre opposizione.

Artt. 98 e 99 Legge Fall.

Gli articoli in oggetto contengono la previsione di un'unica ampia categoria di "impugnazioni" dello stato passivo, all'interno della quale si collocano, attraverso l'esplicitazione dei relativi presupposti, le tre *species* dell'opposizione, dell'impugnazione propriamente detta e della revocazione.

L'unificato procedimento di impugnazione, viene governato dal modello camerale, destinato a chiudersi con decreto non reclamabile, ma ricorribile per cassazione.

L'articolazione del procedimento, nonostante la sua snellezza, garantisce il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

In mancanza di contestazioni da parte del curatore o di altri creditori, il tribunale può accogliere la domanda, anche in via provvisoria, con decreto pronunciato nella stessa udienza. In mancanza, ovvero quando pronuncia in via provvisoria, il tribunale provvede in via definitiva con decreto motivato entro venti giorni dall'udienza.

Art. 84 decreto legislativo

L'articolo in commento prevede l'espressa abrogazione dell'articolo 100 della legge fallimentare, già colpito dalle pronunce della Consulta che ne hanno dichiarato, a più riprese, l'illegittimità costituzionale.

Art. 101 Legge Fall.

Viene dettata una nuova e compiuta disciplina delle domande tardive, attraverso la riduzione dei termini per la relativa presentazione - dodici mesi, prorogabili fino a diciotto a far data dal deposito del decreto di esecuzione dello stato passivo - e la limitazione della possibilità di presentare domande fino all'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo ai soli casi di comprovata causa non imputabile.

Art. 102 Legge Fall.

Viene altresì prevista la possibilità che il tribunale, dietro motivata istanza del curatore, decreti, sentito anche il comitato dei creditori ed il fallito, il non farsi all'accertamento del passivo dopo la presentazione delle domande di ammissione e prima dell'udienza per la verifica, qualora risulti che non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai creditori, fatto salvo il pagamento delle spese della

procedura e dei crediti prededucibili. L'obiettivo è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l'economia del mezzo processuale e, al contempo, di consentire al creditore istante i benefici fiscali ordinariamente connessi alla presentazione della domanda di ammissione al passivo.

Art. 103 Legge Fall.

Viene infine previsto che ai procedimenti relativi all'accertamento dei diritti reali e personali dei terzi sui beni immobili e mobili si applica il regime probatorio previsto dall'articolo 621 codice di procedura civile in tema di opposizione di terzo.

Viene poi introdotto il potere del creditore di modificare la domanda e di chiedere l'ammissione al passivo del controvalore bene che non sia stato acquisito all'attivo della procedura.

Il Capo settimo contiene le modifiche del capo VI rubricato della liquidazione dell'attivo del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 104 a 110.

Coerentemente con l'impostazione della delega verso una semplificazione ed una maggiore efficienza della procedura, il decreto legislativo ha tenuto conto, in materia di liquidazione e di ripartizione dell'attivo, delle prassi virtuose poste in essere dai tribunali più attenti che da tempo adottano soluzioni liquidatorie che privilegiano la duttilità e la rapidità delle operazioni di cessione, cercando di superare le farraginose e poco efficienti norme sulle vendite, modellate sul sistema delle esecuzioni coattive individuali.

Invero, il previgente sistema improntato ad un apparente garantismo, spesso rivelatosi più formale che reale, è stato in effetti concausa del sistematico ritardo della durata delle procedure fallimentari.

Per questo, le nuove disposizioni sulla realizzazione e sulla ripartizione dell'attivo si ispirano a criteri di efficienza e di semplificazione operativa. Ciò ha anche reso necessaria, come sopra meglio illustrato, l'adozione di scelte nuove sul piano della ridefinizione dei ruoli del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori e su quello dell'individuazione dei più opportuni adempimenti procedurali, improntati, essi pure, a semplicità ed a rapidità.

In questa prospettiva, si è ritenuto di dover privilegiare la scelta di una minore giurisdizionalizzazione, in coerenza con l'accentuato ruolo del curatore, divenuto il vero organo motore della procedura, dal quale parte ogni impulso per le scelte di liquidazione e di conservazione delle imprese assoggettate alla procedura concorsuale, nella consapevolezza che, invece, il ruolo del giudice deve essere esclusivamente indirizzato ad una funzione di controllo sulla regolarità della procedura e di organo preposto alla soluzione dei conflitti endoconcorsuali.

Proprio in ragione di questa scelta, si giustifica l'aver conservato la disposizione secondo cui il giudice delegato ha il potere di sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto (art. 108 legge Fall.).

In stretta correlazione a questa nuova impostazione delle attribuzioni degli organi fallimentari, è stato ridisegnato, anche nella fase liquidatoria, il ruolo del comitato dei creditori, espressione collettiva dell'interesse comune al ceto creditorio, cui è attribuito il compito precipuo di effettuare le valutazioni sulla convenienza economica delle operazioni liquidatorie, mediante pareri, anche vincolanti, per il curatore ed autorizzazioni per gli atti maggiormente significativi sul piano economico.

L'ulteriore novità consiste nel fatto che, per quanto possibile, l'attività di liquidazione dovrà avvenire non più con operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria, bensì nel quadro di un razionale programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal giudice delegato, previo parere vincolante del comitato dei creditori. Piano attuabile subito dopo che si siano resi disponibili i necessari elementi di valutazione sull'entità, sulla qualità e sul valore di mercato dei beni appresi all'attivo, nè variabile. Solo in presenza di "sopravvenute esigenze", il curatore può presentare, con le stesse modalità, un supplemento del piano di liquidazione.

Lo scopo del programma di liquidazione è, appunto, quello di evitare, per quanto possibile, i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie. La possibilità di consentirne l'attuazione ancor prima dell'emanazione del decreto di esecutività dello stato passivo, si pone coerentemente in linea con l'esigenza di favorire la speditezza del procedimento.

Inoltre, l'intervento riformatore, sempre in coerenza con la scelta generale di ridurre al minimo indispensabile la giurisdizionalizzazione del concorso, ha evitato, per quanto possibile, la tradizionale trasfusione, per

relationem, nella riformata legge fallimentare del sistema del codice di procedura civile relativo alle esecuzioni individuali ed ha adottato nuove specifiche scelte operative, tratte anche da soluzioni pragmatiche positivamente sperimentate dalla giurisprudenza più attenta.

Articolo 104 Legge Fall.

In questo contesto, frutto di un rinnovato modo di interpretare la stessa funzione dell'esecuzione forzata collettiva, si pone anche la previsione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, il quale può essere autorizzato o con la sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso in cui l'improvvisa interruzione possa comportare "un danno grave", sempre che "non arrechi pregiudizio ai creditori", ovvero con successivo provvedimento del giudice delegato, su proposta del curatore, qualora il comitato dei creditori, con parere vincolante, ritenga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa conveniente per i creditori stessi o più proficua ai fini della collocazione sul mercato dell'azienda o di suoi rami. Ed è proprio in questo secondo caso che si può cogliere l'aspetto più significativo dell'innovazione, essendosi qui voluto accentuare che l'istituto, a differenza di quanto previsto dall'art. 90 del regio decreto del 1942, risponde non più al solo interesse privatistico di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma è aperto a quello pubblicistico di utile conservazione dell'impresa ceduta nella sua integrità o in parte, sempre che il ceto creditorio non ritenga di trarne nocimento. Difatti, al fine di scongiurare tale eventualità, è stata mantenuta la previsione del parere favorevole vincolante del comitato dei creditori per l'autorizzazione alla temporanea continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Sul piano sostanziale, degna di rilievo è la disposizione secondo la quale i contratti pendenti alla data del fallimento proseguono durante l'esercizio provvisorio, salva la facoltà del curatore di chiederne lo scioglimento secondo le norme dettate in materia di effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti (Sezione IV del Capo II del Titolo II). Le norme in materia di effetti dal fallimento sui rapporti giuridici pendenti trovano impregiudicata applicazione anche al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa per quei contratti ancora pendenti alla medesima data.

Al fine di dirimere possibili contrasti, è espressamente previsto che i crediti sorti durante l'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione nel fallimento.

Articolo 104-bis Legge Fall.

Nel quadro delle nuove esigenze conservative assume una particolare importanza l'istituto dell'affitto dell'azienda, strumento ormai diffuso nella prassi e pienamente in linea con un sistema concorsuale caratterizzato da un fine non esclusivamente liquidatorio, ma indirizzato al recupero delle componenti attive dell'impresa.

In realtà, la prassi giudiziaria, ancora prima della legge n. 223 del 1991 (che, all'art. 7 co. 4, dava per scontata la soluzione positiva), aveva largamente utilizzato questo istituto come mezzo per la conservazione temporanea dell'integrità dell'azienda, o di suoi rami, anche nella prospettiva della loro migliore collocazione sul mercato.

La riforma ha inteso recepire questa prassi, colmando tuttavia la lacuna normativa, consistente, soprattutto, nella più precisa individuazione degli effetti sulla procedura concorsuale della retrocessione dai terzi affittuari di aziende o di suoi rami. La soluzione, su questo punto, è stata trovata nella previsione di non "responsabilità del patrimonio acquisito all'attivo per i debiti maturati sino alla retrocessione", in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. La deroga trova giustificazione nel bisogno di assicurare che i creditori anteriori, in funzione della cui tutela l'affitto è stato disposto, non vengano ad essere penalizzati dalla condotta dissennata dell'affittuario.

Inoltre, sempre in deroga a quanto stabilito dal codice civile, è stato previsto un contenuto contrattuale ~~minimo~~ obbligatorio, consistente nell'irrinunciabile diritto di ispezione dell'azienda da parte del curatore, nella costituzione di una garanzia per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, nell'esclusivo diritto del curatore di recedere unilateralmente previa, soltanto, la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo, pagabile in prededuzione.

Infine, in presenza delle odierne incertezze interpretative, una succinta disciplina procedimentale concernente l'esercizio della "prelazione", dopo averne ampliato la sfera applicativa con la previsione ulteriore, rispetto al disposto della legge n. 223 del 1991, che quel diritto può essere concesso all'affittuario anche "convenzionalmente", su autorizzazione del giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori. Questa soluzione è stata ritenuta opportuna, proprio come

mezzo per incentivare l'affittuario ad effettuare investimenti sull'azienda, onde rafforzarne il suo successivo interesse acquisitivo.

Articolo 104-ter Legge Fall.

Assoluta novità, tesa a semplificare e razionalizzare la fase di liquidazione dell'attivo, è costituita dalla presente disposizione che impone al curatore di predisporre, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il programma della liquidazione. In questo modo, a differenza da quanto previsto dalla precedente normativa, che subordinava l'apertura della fase di liquidazione al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore potrà procedere alla liquidazione dell'attivo più speditamente, indipendentemente dalla chiusura dello stato passivo.

Trattandosi di un atto di gestione, il programma di liquidazione, prima di essere approvato dal giudice delegato, deve ottenere il parere favorevole vincolante del comitato dei creditori, il quale valuterà nel merito la opportunità e la convenienza delle scelte operate dal curatore.

Ai noti fini semplificatori ed acceleratori, cui si ispira l'intento riformatore, è previsto un termine relativamente breve per la presentazione del programma di liquidazione (quello di sessanta giorni indispensabile al curatore per acquisire gli elementi utili sulla composizione, sul valore, e sulle possibilità di realizzo del patrimonio), nonché che la sua approvazione tiene luogo delle autorizzazioni che sarebbero necessarie per l'adozione dei singoli atti previsti nel programma medesimo.

L'articolo in rassegna reca dettagliatamente il contenuto minimo del programma di liquidazione che, in particolare, deve indicare l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis. Viene inoltre prescritta la necessaria indicazione della sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto, di azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare, delle possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco, nonché delle condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Viene attribuita al curatore la facoltà di chiedere l'autorizzazione del giudice delegato per affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Viene altresì previsto che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato.

A fini acceleratori e semplificatori è stato previsto che l'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Viene prevista la possibilità che per sopravvenute esigenze, non conosciute o conoscibili al momento della presentazione del piano, il curatore possa presentare un supplemento del piano di liquidazione.

Viene stabilito ancora che prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Infine, risponde sempre ad esigenze di speditezza e di economicità la previsione, essa pur innovativa, di una possibile c.d. derelizione di beni che, per qualsivoglia ragione vuoi per il loro modesto valore venale vuoi per il carattere di oggettiva invendibilità come nel caso di impianti fuori norma e, dunque incommerciabili, o di terreni inquinati etc.).

Su tali beni, restituiti al debitore cui appartengono, potranno, se del caso, soddisfarsi, *uti singuli*, i creditori concorsuali.

Art. 105 Legge Fall.

Per le medesime esigenze sopra evidenziate è sembrato necessario prevedere una specifica disciplina anche della vendita dell'azienda, che assume un ruolo centrale nel nuovo sistema dell'esecuzione coattiva concorsuale.

Anzitutto, si è disposto che la vendita atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso aziendale possa essere effettuata solo se non sia possibile procedere alla cessione dell'intero complesso o di suoi rami; ciò in coerenza con l'adozione della scelta generale della "conservazione". In secondo luogo, è stata prevista, come per i beni immobili, una più ampia facoltà di scelta tra ogni possibile forma liquidatoria consentita dall'ordinamento, se connotata, comunque, da massima trasparenza, da rapidità esecutiva e dall'adozione delle più opportune forme di "pubblicità" nessuna esclusa, fra le tante oggi offerte anche dai mezzi di informazione telematici.

Anche in questo caso, così come in tutta la fase della liquidazione dell'attivo, deve trovare applicazione ogni forma ed ogni mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo del massimo realizzo e della

massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi. Sotto questo secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della vendita di aziende o di suoi rami in esercizio, la scelta dell'acquirente deve essere effettuata tenendo conto non solo dell'ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle "garanzie di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli di occupazione". Si tratta di un'indicazione già adottata, da tempo, da alcuni giudici ma che è stata sempre, a ragione, considerata alla stregua di una soluzione interpretativa *praeter legem* in presenza di un contesto normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva, l'attenzione sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.

Anche la previsione secondo cui, "nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di un'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il curatore, l'acquirente e il rappresentante dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia" costituisce evidente espressione di quella flessibilità e duttilità di cui si è inteso caratterizzare l'intero impianto normativo, al fine di conseguire il primario risultato della rapida collocazione sul mercato dei nuclei produttivi ancora vitali.

Per ciò che riguarda le forme delle vendite e dei loro effetti, si è innovato molto e si è ritenuto di eliminare ogni rinvio alla disciplina del processo esecutivo individuale, fermo restando, comunque, il fondamentale effetto "purgativo" delle vendite forzate. Si spiegano così le previsioni delle cessioni anche a mezzo di soggetti specializzati o con il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione, dell'azienda del debitore o di suoi rami, di beni o crediti, con i relativi rapporti in corso, esclusa, comunque, la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 del codice civile.

Si è, peraltro, inteso favorire le rapide cessioni anche attribuendo all'acquirente la possibilità di effettuare le proprie controprestazioni non pagando direttamente il prezzo, bensì accollandosi debiti concorsuali, purché ciò non si traduca in una alterazione della graduazione dei crediti, come potrebbe avvenire nel caso dell'acquisto dei beni concessi al debitore in *leasing*.

Art. 106 Legge Fall.

Particolare importanza assume la previsione della possibilità di cessione di tutti i crediti, qualunque ne sia la natura, compresi quelli fiscali e futuri e pur se contestati.

Questa soluzione, così come quella della possibilità di cedere le azioni revocatorie, è stata dettata dall'esigenza di evitare ritardi nelle chiusure delle procedure concorsuali che, secondo il sistema previgente, sono spesso dovuti proprio ai lunghi tempi connessi alla definizione, con sentenza passata in giudicato, dei contenziosi fiscali e ordinari.

Le azioni cedibili sono tutte quelle comunque dirette a conseguire incrementi di patrimonio del debitore, mentre le revocatorie possono essere cedute limitatamente a quelle già pendenti, al fine di evitare che, in una materia così delicata, l'esercizio delle azioni - comunque non cedibili ai prossimi congiunti del debitore insolvente e dei soggetti cui è stata estesa la procedura o alle società del gruppo di cui fa parte la società insolvente - possa assumere una connotazione negativa di tipo speculativo.

Art. 107 Legge Fall.

Anche per la vendita dei beni immobili e delle aziende comprendenti immobili, sono state previste norme dirette a conseguire l'obiettivo del massimo realizzo secondo modelli di speditezza, flessibilità e trasparenza, totalmente slegate dai rigidi schemi procedurali previsti per le esecuzioni individuali e, quindi, non più ancorate alle anacronistiche distinzioni basate sulla natura mobiliare o immobiliare dei beni.

Ciò ha imposto la previsione di schemi procedurali molto più flessibili che puntano essenzialmente in due direzioni: quella della più ampia deformalizzazione del procedimento e, parallelamente, quella del significativo ampliamento delle forme di pubblicità, in conformità alla notevole gamma di mezzi, anche informatici e telematici, oggi disponibili.

Sempre nella direzione dell'efficienza e del fine di massimizzazione degli introiti, è stata anche adottata un'ulteriore significativa novità: quella dell'utilizzabilità anche della vendita di immobili per "offerte private", se ritenute più vantaggiose; in tal caso, per evitare il rischio di liquidazioni sospette, è stata specificamente previsto, l'obbligo per il curatore di informare il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito delle procedure depositando in cancelleria la relativa documentazione.

In tale contesto si è ritenuto necessario attribuire al curatore il potere di sospendere la vendita qualora pervenga un'offerta irrevocabile di

acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo più alto precedentemente offerto.

Al fine, poi, di fissare i requisiti di onorabilità e di professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per gli atti di vendita e di liquidazione e per determinare i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita, il presente articolo rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. -

Art. 108 Legge Fall.

Il primo comma della disposizione in esame disciplina la facoltà per il giudice delegato, derivantegli dal generale potere di vigilanza, di sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati e previo parere del medesimo comitato dei creditori.

E' previsto altresì il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita qualora, su istanza presentata dagli stessi soggetti da ultimo indicati, entro dieci giorni dal deposito della documentazione relativa agli esiti della procedura da parte del curatore, il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto in base all'andamento del mercato.

Al secondo comma, si è ritenuto necessario precisare in modo esplicito che anche le vendite di beni immobili e di mobili registrati, in quanto inserite in un contesto di esecuzione collettiva e realizzata da un organo della procedura, ~~sono~~ esse stesse espressione di esecuzione forzata; per questo si è previsto che, una volta pagato il prezzo, il giudice deve ordinare, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudiziali gravanti il bene ceduto, anche se una tale soluzione avrebbe potuto darsi per scontata, perché consequenziale al sistema.

Art. 108-bis Legge Fall.

Al fine di non rinviare *tout court* la soluzione delle varie problematiche connesse alla liquidazione concorsuale al sistema delle vendite forzate delle procedure esecutive individuali, sono state previste norme specifiche a proposito delle vendite di navi, galleggianti ed aeromobili per i quali, in precedenza, mancava ogni raccordo con il codice di navigazione.

Art. 108-ter Legge Fall.

Allo stesso fine illustrato nell'articolo precedente, sono state previste norme specifiche a proposito delle modalità di vendita di diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi.

Art. 109 Legge Fall.

Nel secondo comma, viene attribuito al tribunale il potere, che prima era in capo al giudice delegato, di determinare la somma da liquidare in conto al compenso finale al curatore da liquidarsi a norma dell'articolo 39.

Il Capo ottavo contiene le modifiche del capo VII rubricato della ripartizione dell'attivo del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 110 a 117.

Anche la disciplina della ripartizione dell'attivo è stata improntata al principio della speditezza e della economicità, essendo stata prevista la pronta distribuzione dei ricavati man mano che si realizzano, in conformità, del resto, all'attuale sistema.

Peraltro, il presente decreto ha altresì previsto una serie di precise soluzioni, spesso tratte dal diritto vivente, volte a regolamentare, per un verso, fattispecie pur frequenti, ma non specificamente disciplinate dalla legge del 1942, come quella dell'insufficienza dell'attivo anche per il soddisfacimento dei soli creditori prededucibili o, per altro verso, a imporre regole comportamentali obbligatorie nelle ipotesi in cui, nel vigore dell'attuale legge, si erano formati suggerimenti o indirizzi interpretativi non sempre univoci o dotati di sufficiente chiarezza, come nel caso dei c.d. conti speciali o delle modalità di accertamento e di pagamenti dei crediti prededucibili e del decorso del computo degli interessi.

Per altro verso, con il presente intervento normativo vengono colmate vistose lacune esistenti nell'attuale sistema, da tempo segnalate da dottrina e giurisprudenza: così, non solo per la disciplina relativa al trattamento dei crediti prededucibili, ma anche per ciò che riguarda taluni aspetti dei meccanismi di riparto rimasti in ombra nel sistema vigente e tuttora fonte di ondivaghe interpretazioni.

Art. 110 Legge Fall.

In tema di procedimento di ripartizione dell'attivo, nel primo comma viene esteso il termine per il curatore per presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime.

Nel secondo comma, in linea con le rimodellate attribuzioni degli organi della procedura fallimentare, viene, da un lato, soppressa la previsione secondo cui il giudice delegato può apportare al progetto di distribuzione le variazioni che reputa convenienti e dall'altro, viene introdotta la previsione secondo cui i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale.

Nell'ultimo comma viene infine previsto che una volta decorso il termine per il reclamo, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

Se, nell'ipotesi inversa viene proposto reclamo, invece, il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto di distribuzione previo accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Viene altresì precisato che il provvedimento con cui si decide il reclamo si provvede anche in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Art. 111 Legge Fall

Una prima soluzione volta a chiarire l'ordine di distribuzione delle somme, è contenuta nella modifica del primo comma dell'articolo in commento dove, in sostituzione della previsione contenuta nel numero 1) del regio decreto del 1942, viene stabilito che le somme ricavate debbono essere erogate per il pagamento prioritario dei crediti prededucibili.

Nella modifica del comma secondo dell'articolo in esame viene dettata la definizione dei debiti prededucibili, stabilendo che tali sono quelli così qualificati dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale.

Art. 111-bis Legge Fall.

L'esigenza sopra meglio illustrata di porre le condizioni per favorire una uniformità applicativa della ripartizione dell'attivo ha indotto a

prevedere espressamente nel primo comma dell'articolo in rassegna, da un lato, che i crediti prededucibili debbono essere accertati con le modalità del procedimento camerale ex articolo 26, previsto in tema di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale e dall'altro, nel secondo comma, un principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i crediti prededucibili devono essere soddisfatti per capitale, spese e interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, ma con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori muniti di garanzia reale sui beni alienati. Viene mantenuta altresì ferma la diversa soluzione, costituente *ius receptum*, secondo cui tale priorità non esiste nel solo caso in cui i crediti prededucibili si riferiscano ad attività incrementative del valore dei beni medesimi, pignorati o ipotecati, o che, comunque, abbia arrecato beneficio ai creditori *de quibus*.

A fini acceleratori viene disposto che i crediti prededucibili, sorti nel corso del fallimento, liquidi, esigibili e non contestati, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. In quest'ultima ipotesi viene, altresì, introdotta la disposizione di garanzia secondo cui detto pagamento, superiore ad un importo di 25.000,00 euro, deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

La norma reca la possibilità che con decreto del Ministro della giustizia detto importo sia aggiornato ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Infine, per l'ipotesi in cui l'attivo risulti insufficiente, viene previsto che la distribuzione avvenga secondo criteri di gradualità e proporzionalità conformemente all'ordine di prelazione assegnato dalla legge.

Art. 111-ter Legge Fall.

Sempre nell'ottica chiarificatrice sopra accennata, viene prevista espressamente la disciplina dei c.d. conti speciali, definendo cosa si intende per massa liquida attiva immobiliare e massa liquida attiva mobiliare e prescrivendo analitiche e specifiche modalità di conto per il curatore.

Art. 111-*quater* Legge Fall.

Viene infine specificatamente introdotta la disciplina dei crediti assistiti da prelazione. In proposito viene disposto che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, spese ed interessi, nei limiti previsti dagli articolo 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, così creando un coordinamento normativo tra la norma in commento e il sistema di concorso dei diritti di prelazione (crediti pignorati, crediti ipotecari e crediti privilegiati).

Art. 112 Legge Fall.

La modifica dell'articolo in commento si limita a riformulare la disposizione in tema di modalità di partecipazione dei creditori ammessi tardivamente senza alterarne nella sostanza la struttura previgente.

Art. 113 Legge Fall.

In questo sforzo di innovare, ma anche di fare chiarezza, onde evitare il protrarsi di ambiguità e di incertezze, è stato, fra l'altro, stabilito che, già nel primo progetto di riparto parziale, il curatore è tenuto a specificare le somme che spetterebbero a quattro precise categorie di creditori, i cui diritti nell'ambito del concorso non siano stati ancora definitivamente accertati a causa di ammissioni con riserva o di opposizioni o di impugnazioni o di revocazioni in corso.

Al fine di assicurare anche a questi creditori una prospettiva di soddisfacimento pari a quella degli altri creditori concorsuali definitivamente ammessi, si è ritenuto di prevedere, anche in sede di riparto finale, l'obbligatorietà degli accantonamenti a favore dei creditori già insinuati al passivo, ma non ancora definitivamente ammessi per le quattro sopra specificate ipotesi tassative.

Questa significativa novità rispetto al regio decreto del 1942 è dovuta alla necessità di contemperare due esigenze, da un lato, quella di tutela dei creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo per crediti già vagliati (positivamente o anche negativamente, in tutto o in parte o anche solo per la causa di prelazione) dal giudice delegato, le cui aspettative sarebbero frustrate nel caso in cui - come spesso ora avviene - la procedura concorsuale venisse chiusa prima che fosse esaurito il procedimento sulle contestazioni; dall'altro, quella di favorire la rapidità delle procedure concorsuali, in conformità all'impostazione generale della riforma.

Art. 113-bis Legge Fall.

La norma introduce *ex novo* la disciplina dello scioglimento delle ammissioni con riserva, prevedendo che allorquando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato con decreto modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Art. 114 legge Fall.

La novella reca una duplice innovazione anche in tema di restituzione di somme riscosse, precisando, rispetto al sistema previgente, che, in primo luogo, i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione e che, in secondo luogo, i creditori i quali hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre gli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Art. 115 Legge Fall.

La modifica dell'articolo in commento, sempre in un'ottica chiarificatrice, dispone che il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione con modalità che assicurino la prova dell'avvenuto pagamento.

Nel secondo comma viene precisato che ~~nell'~~ ipotesi di cessione dei crediti avvenuta prima della ripartizione, il curatore deve attribuire le quote di riparto ai cessionari unitamente alla documentazione che attesti l'avvenuta cessione risultante da un atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario. In quest'ultima ipotesi viene altresì disposto che il curatore provveda alla rettifica formale dello stato passivo.

Art. 116 Legge Fall.

La novella in tema di rendiconto reca, nel primo comma della norma in esame, la precisazione che il curatore, una volta compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale ed in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Nel secondo comma, viene altresì aggiunta la previsione che, oltre alle osservazioni, ogni interessato può presentare eventualmente anche delle contestazioni.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio ai sensi dell'articolo 26.

Art. 117 Legge Fall.

E' opportuno ricordare che l'art. 117 del regio decreto del 1942 prevedeva che la ripartizione finale comprendesse obbligatoriamente anche gli accantonamenti precedentemente fatti, proprio perché essa doveva aver luogo dopo che tutte le contestazioni fossero state risolte e fosse stato approvato il rendiconto, su accordo dei creditori o giudizialmente ed altresì fosse stato liquidato il compenso al curatore. Ma poiché, con il passare del tempo, l'applicazione rigorosa di questo principio aveva, di fatto, allungato in modo abnorme la durata delle procedure fallimentari, che dovevano rimanere aperte per il solo fatto della pendenza di controversie, solitamente molto numerose, sullo stato passivo, la giurisprudenza ha progressivamente introdotto alcuni temperamenti al rigido principio della previa necessità che la ripartizione finale dovesse presupporre la definizione, con sentenza passata in giudicato, di tutte le contestazioni relative ai crediti concorrenti. Sennonché, questo indirizzo, teso a velocizzare la chiusura dei fallimenti, nell'interesse del debitore e dei creditori concorrenti non contestati, ha, a sua volta, finito per ledere i diritti patrimoniali di quelli contestati o quantomeno, per renderne sempre più incerte le aspettative.

Su questo punto, allora, la norma novellata prevede che, in sede di ripartizione finale, gli accantonamenti fatti in precedenza devono essere distribuiti solo nel caso in cui sia intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati; diversamente, essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giudice delegato e non impediscono la chiusura della procedura. Naturalmente, poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un

semplice meccanismo processuale - un ricorso al giudice designato dal presidente del tribunale - al fine di consentire, comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate.

Il Capo nono contiene le modifiche del Capo VIII rubricato della cessazione della procedura fallimentare, ed in particolare della sezione I dedicata alla chiusura del fallimento e, segnatamente, degli articoli da 118 a 123 nonché della sezione II dedicata al concordato fallimentare e segnatamente degli articoli da 124 a 141, del Titolo II della legge fallimentare.

L'impianto normativo che regola l'estinzione della procedura di liquidazione concorsuale è rimasto invariato rispetto alla legge fallimentare del 1942, sono state, però, previste ulteriori ipotesi specifiche di chiusura conseguenti alle innovazioni concernenti i limiti, in generale, dell'apertura del concorso, così, ad esempio, è stato previsto il caso che, nel corso dell'accertamento dello stato passivo, si accerti che non avrebbe dovuto essere aperta la procedura per essere stata riscontrata la totale mancanza di attivo (art. 118).

Significativo è poi il fatto che si è colmata una lacuna del sistema previgente, il quale non prevedeva alcuna impugnazione avverso il decreto che respingeva la richiesta di chiusura. Ora un tale provvedimento è reclamabile innanzi alla corte di appello da parte di chiunque interessato (art. 119).

Di notevole rilievo è, poi, l'innovazione che prevede un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso ma con un'importante eccezione, che costituisce uno degli aspetti più qualificanti della riforma: quella, cioè, che non sia intervenuta l'esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti (art. 120).

Art. 118 Legge Fall.

L'articolo in commento risulta modificato nel primo comma con l'introduzione della più ampia locuzione "di tutti i debiti da soddisfare in prededuzione" in luogo "del compenso al curatore e delle spese di procedura", contenuta nel testo del regio decreto del 1942.

Risulta inoltre modificato il numero 4) del medesimo primo comma nella parte in cui introducendo una più ampia e completa previsione che la

chiusura del fallimento possa trovare luogo quando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. Viene precisato che l'accertamento di quest'ultima circostanza può essere contenuto sia nella relazione o con i successivi rapporti riepilogativi stilati dal curatore ai sensi dell'articolo 33.

E' stata poi inserita, dopo il primo comma, una ulteriore previsione che completa la disciplina della chiusura della procedura di fallimento con l'ipotesi in cui esso riguardi una società. In tal caso, il curatore ha l'onere di chiederne la cancellazione dal registro delle imprese. Se, poi, trattasi di società appartenente a uno dei tipi indicati dall'articolo 147, viene altresì specificato che la chiusura della procedura determina anche la chiusura di quella estesa ai soci, illimitatamente responsabili, a norma dello stesso articolo 147. Ciò naturalmente sempre che non si tratti di una procedura di fallimento aperta nei confronti del socio quale imprenditore individuale.

Art. 119 Legge Fall.

L'articolo in esame registra la modifica imposta dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo medesimo nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi la corte di appello non solo del decreto che dichiara la chiusura del fallimento, ma anche di quello che ne respinge la richiesta, decreto che è ora espressamente reclamabile a norma dell'articolo 26. Una ulteriore modifica riguarda l'ipotesi in cui la chiusura venga dichiarata, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4) allorquando nel corso della procedura si accerti che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure parzialmente né i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili, né le spese di procedura. E' stabilito che in tal caso il tribunale decida sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Art. 120 Legge Fall.

Nell'articolo in rassegna viene fissato un limite alla conservazione in capo ai creditori dei diritti rimasti insoddisfatti nel concorso, salvo che non sia intervenuta l'esdebitazione del fallito a norma degli articoli 142 e seguenti.

Inoltre, affinché i creditori risultanti dallo stato passivo possano chiedere che la pronuncia endoconcorsuale produca effetti nei confronti del debitore stesso al fine di consentire i tentativi recuperatori quando

quest'ultimo tornerà *in bonis*, è stata attribuita natura di prova scritta ai fini del procedimento d'ingiunzione ex art. 637 del codice di rito al decreto o alla sentenza con cui il credito è stato ammesso al passivo.

Art. 121 Legge Fall.

La disciplina dell'istituto della riapertura della procedura di liquidazione concorsuale è rimasta immutata così come disciplinata dalla legge del 1942, viene solo arricchita da alcune previsioni tratte, anche qui, dalle prassi giudiziarie e dalla constatazione dell'esistenza di alcune specifiche lacune del sistema concorsuale previgente.

In particolare, viene soppressa nel secondo comma la previsione secondo la quale la sentenza emessa dal tribunale in camera di consiglio, già in passato ritenuta comunque ricorribile ai sensi dell'articolo 111, comma II della Costituzione, "non è soggetta a gravame".

Non necessita di commento la disposizione introdotta secondo cui i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

Infine, in coerenza con il sistema e con la modifica apportata dal secondo comma dell'articolo in commento, è stata aggiunta la previsione secondo cui la sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.

Art. 122 Legge Fall.

Nel secondo comma dell'articolo in esame viene apportata una modifica puramente formale di rinvio interno.

Art. 123 Legge Fall.

Viene al primo comma inserita la previsione di coordinamento interno ai termini previsti dall'articolo 67-bis in luogo di quelli originariamente previsti dall'articolo 70 così come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005.

Nel secondo comma, inoltre, è stato aggiunto l'esplicito richiamo agli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti tra i coniugi di cui all'articolo 69.

Art. 124 Legge Fall.

In virtù del principio di delega che imponeva la modifica della disciplina del concordato fallimentare, riducendo i tempi della procedura, consentendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi per posizione

giuridiche nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti alle diverse classi, si è provveduto a rinnovare in tal senso l'istituto in esame.

La prima novità, contenuta nel primo comma dell'articolo in commento, consiste nella estensione della legittimazione alla proposta di concordato ad uno o più creditori o ad un terzo. Inoltre, tale proposta può essere presentata anche prima del decreto di esecutività dello stato passivo, a condizione che i dati contabili e le altre notizie disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società a cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

Il secondo comma, nell'indicare il nuovo contenuto che può assumere la proposta di concordato, fa espresso riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, ai trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, adeguatamente motivati, e alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessioni di beni, accollo o altre operazioni straordinarie. Riguardo a quest'ultima categoria vengono ricomprese le attribuzioni ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita avuto riguardo al valore attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia.

Viene altresì precisato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

In relazione, poi, al programma di ristrutturazione ed alla soddisfazione dei crediti va evidenziato l'ampliamento delle modalità e delle forme utilizzabili per ottenere il risultato prefissato in sintonia con quelle che sono le soluzioni negoziali per il superamento della crisi utilizzate nella prassi. Allo stesso fine si ispira la norma che nel disciplinare il contenuto della proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo, stabilisce la possibilità di prevedere la cessione oltre che dei beni compresi nella massa attiva fallimentare, anche delle azioni di pertinenza del fallimento.

Infine, allo scopo di limitare l'impegno assunto dal terzo con il concordato è espressamente previsto che il medesimo può essere limitato al soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva prima della presentazione della proposta. In questo caso, tuttavia, il fallito continua a rispondere verso tutti gli altri creditori, fatto salvo però quanto disposto dalla disciplina della esdebitazione prevista agli articoli 142 e seguenti.

Art. 125 Legge Fall.

L'articolo in esame rimodella il procedimento previsto in materia di esame della proposta imprimendo una forte caratterizzazione privatistica al medesimo. Difatti, viene sottratto al giudice delegato il potere di valutare l'eventuale convenienza della proposta che viene, invece, comunicata ai creditori una volta sentiti il comitato dei creditori e il curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e previa acquisizione del parere favorevole del curatore.

Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui siano proposte più domande di concordato e prevede che in tal caso, tutte, siano portate in votazione contemporaneamente.

L'ultimo comma, infine, si fa carico di disciplinare l'eventualità che la società fallita obblighi o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, prevedendo che la comunicazione della proposta venga inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee deputate ad esprimere il loro eventuale dissenso.

Art. 126 Legge Fall.

L'articolo in esame in materia di concordato con numerosi creditori semplifica le modalità di comunicazione tramite pubblicazione della proposta, prevedendo che il testo integrale della medesima, anziché venire comunicata a ciascuno dei creditori, sia pubblicata su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Art. 127 Legge Fall.

La disposizione in esame disciplina le modalità di voto nel concordato, tenendo conto della eventualità che la proposta sia presentata prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. In quest'ultimo caso il primo comma dispone che hanno diritto di voto i creditori risultanti

dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 124, primo comma.

Nulla è innovato nel caso in cui la proposta di concordato sia stata presentata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo.

Rimane ferma, in accordo con l'espressa previsione contenuta nella legge delega, la disposizione secondo la quale i titolari dei crediti assistiti da una causa legittima di prelazione, dovendo essere soddisfatti per l'intero, non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino al diritto di prelazione.

La norma precisa inoltre che in caso di rinuncia, totale o parziale, alla prelazione, i creditori per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari e che la rinuncia alla prelazione ha effetto ai soli fini del concordato.

Viene precisato ancora che la disciplina in materia di esclusione dal diritto di voto, si applica anche ai crediti delle società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

Di peculiare rilievo è la modifica dell'ultimo comma dell'articolo in rassegna che, derogando al principio generale, attribuisce diritto di voto in conseguenza di trasferimenti di crediti effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Art. 128 Legge Fall.

Fatte salve le modifiche meramente redazionali, quelle apportate all'articolo in commento riguardano, in esecuzione dell'espresso principio contenuto nella legge delega, le modalità di voto per classi. Qualora la proposta suddivida i creditori per classi il concordato risulta approvato qualora riporti il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle singole classi. La norma in commento va, poi, coordinata con quanto previsto dall'articolo 129 per il caso in cui la proposta di concordato sia stata approvata solo dalla maggioranza delle classi.

Art. 129 Legge Fall.

Anche la disciplina dell'omologazione del concordato viene radicalmente modificata in linea con quanto dettato dai principi e criteri contenuti nella legge delega. A tal fine vengono previsti due distinti procedimenti: l'uno di omologazione e l'altro di approvazione.

Il primo riguarda il caso in cui non vengano proposte opposizioni nel termine fissato dal giudice delegato; in tal caso, il tribunale si limita a

verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione prima di omologare il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame. Detta procedura semplificata di omologazione presuppone altresì che la proposta di concordato, in caso di suddivisione dei creditori in classi abbia ottenuto l'approvazione di tutte le classi.

Il secondo si applica alle ipotesi in cui, invece, siano state proposte opposizioni da parte dei creditori ovvero la proposta sia stata approvata soltanto dalla maggioranza delle classi e il proponente abbia presentato la richiesta di approvazione; in tal caso, il tribunale non si limita ad accertare l'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, ma può procedere all'approvazione del concordato, nonostante il dissenso della minoranza delle classi qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti nel concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili in sede fallimentare.

Al fine di precisare quali siano le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato in presenza di suddivisione dei creditori in classi, l'ultimo comma dell'articolo in esame precisa che le classi dei creditori non ammessi al voto a norma dell'articolo 127, comma secondo, sono considerate favorevoli nel computo della maggioranza delle classi previste in particolare dal settimo comma.

Art. 130 Legge Fall.

L'articolo in esame tratta dell'efficacia del decreto e dispone che il medesimo provvedimento acquisti efficacia dal momento in cui scadono i termini per presentare opposizione all'omologazione ovvero da quelli in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Nel secondo comma viene previsto che nel momento in cui diventa definitivo il decreto di omologazione del concordato fallimentare il curatore deve rendere il conto della gestione ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. Il decreto va pubblicato a norma dell'articolo 117.

Art. 131 Legge Fall.

L'articolo in commento disciplina il reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione del concordato fallimentare; esso si propone dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Viene altresì dettata puntualmente la procedura di proposizione, di trattazione e di decisione del ricorso, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il decreto pronunciato dalla corte di appello deve essere pubblicato a norma dell'articolo 17 e può essere impugnato dinanzi alla corte di cassazione nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato comunicato al debitore.

Lo schema procedimentale delineato dalla norma in commento funge inoltre da paradigma anche per il reclamo avverso il decreto di annullamento (art. 138) o di risoluzione (art. 137) del concordato fallimentare, in virtù di testuali richiami.

Art. 121 decreto legislativo

L'articolo in esame reca per naturali esigenze di coordinamento l'abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 della legge fallimentare.

Art. 136 Legge Fall.

L'articolo in rassegna contiene disposizioni di mero coordinamento formale da introdurre nel primo comma.

Il terzo comma viene modificato al fine di precisare che, accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato oltre ad ordinare lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia, può adottare qualsiasi misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato.

Art. 137 Legge Fall.

In tema di risoluzione del concordato fallimentare, la prima novità consistono nel fatto che anche il comitato dei creditori, oltre che il curatore, deve riferire al giudice delegato sui fatti che possono comportare la risoluzione stessa.

Inoltre, è precisato che il procedimento per la risoluzione si svolge nelle forme previste dall'articolo 26, sesto, settimo e ottavo comma.

Il decreto che si pronuncia sulla richiesta per la risoluzione, come già detto, è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

L'ulteriore aspetto innovativo è rappresentato dalla disposizione, coordinata con l'articolo 124, ultimo comma, secondo la quale l'istanza di risoluzione del concordato fallimentare non può essere proposta dai creditori del fallito nei confronti dei quali il terzo non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Art. 138 Legge Fall.

In tema di annullamento del concordato fallimentare, le modifiche di carattere sostanziale sono quelle che dispongono che il procedimento si svolga nelle forme dell'articolo 137 e che il decreto che si pronuncia sull'azione di nullità e reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

Art. 139 Legge Fall.

La norma in esame prevede modifiche di carattere meramente formale derivanti dal necessario coordinamento.

Art. 141 Legge Fall.

Anche la disciplina regolata dall'articolo in commento adegua il testo all'estensione della legittimazione attiva anche a soggetti diversi dal fallito. Infine, dispone che il deposito delle somme occorrenti per l'integrale pagamento del concordato, condizione per l'omologazione della nuova proposta possa essere sostituito con la prestazione di garanzie equivalenti.

Il Capo decimo contiene le modifiche della sezione II del capo IX del Titolo II della legge fallimentare che viene *ex novo* rubricata della esdebitazione e, segnatamente, degli articoli da 142 a 145.

L'istituto della esdebitazione, omologo a quello già presente nella legislazione europea ed americana, costituisce una assoluta novità introdotta nel sistema e consiste nella incentivante liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente, seppur in presenza di alcune condizioni.

L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie. Nelle legislazioni nelle quali è stato già ampiamente sperimentato, l'istituto dell'esdebitazione viene strutturato in guisa da prevenire, attraverso impedimenti e/o preclusioni, utilizzi impropri della procedura in danno dei creditori.

Secondo il criterio dettato dalla legge delega il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:

a) nell'aver cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare ritardi nella stessa;

b) nel non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti;

c) nel non avere tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito ovvero nel non avere riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

In sintonia con gli elencati principi di delega, l'istituto è stato strutturato in modo tale da evitare che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un ottica di un vero privilegio e non del mero *favor debitoris*, in stridente contrasto rispetto alla finalità di sviluppo dell'economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il sistema creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico.

L'ammissione alla esdebitazione, è stata quindi ancorata a parametri e limitazioni che ne evitino speculazioni dannose per il mercato.

A tal fine, è stata espressamente inserita come condizione preclusiva dell'esdebitazione la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Invero, nella stessa legge delega si rinvencono spunti che militano a favore di tale scelta, difatti la terminologia utilizzata << debiti residui >> e << l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente... >> ha permesso di introdurre la suddetta soluzione.

Art. 142 Legge Fall.

L'articolo introduce nell'ordinamento l'istituto della esdebitazione a favore del fallito persona fisica per i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti e reca l'elenco delle condizioni per l'ammissione al beneficio.

In primo luogo, viene posta la condizione secondo cui il debitore fallito deve aver cooperato con gli organi della procedura fallimentare o concordataria, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e deve essersi adoperato positivamente per il proficuo svolgimento delle operazioni.

In secondo luogo il fallito non deve aver ritardato o aver contribuito a ritardare lo svolgimento delle procedure.

Inoltre, viene dettata l'ulteriore condizione secondo il fallito non deve aver violato l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti attratti nel fallimento ai sensi dell'articolo 48.

Viene poi espressamente previsto che il fallito non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.

Ancora, il fallito non deve aver distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, non deve aver cagionato o aggravato il dissesto né aver fatto ricorso abusivo al credito. Inoltre non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e delitti contro l'economia pubblica, industria e commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'impresa, fatta salva l'intervenuta riabilitazione.

Il secondo comma dell'articolo in commento chiarisce che l'esdebitazione non può essere concessa nell'ipotesi in cui non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.

Quanto all'area di esonero dei debiti ammessi all'esdebitazione il terzo comma precisa che questa non può riguardare i debiti derivanti da obblighi di mantenimento o debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché quelli derivanti dalla irrogazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.

Art. 143 Legge Fall.

L'articolo è dedicato alla disciplina del procedimento di esdebitazione ed innanzitutto, per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, viene limitato il termine ad un anno successivo alla dichiarazione di fallimento, il limite temporale entro cui il debitore può presentare ricorso per ottenere l'esdebitazione, qualora il tribunale non vi abbia provveduto con il decreto di chiusura del fallimento. Il tribunale, verificate le condizioni indicate nell'articolo 142, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara estinti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente tenuto altresì conto dei comportamenti positivi di cooperazione del debitore.

Il decreto che provvede sul ricorso può essere reclamato da qualunque interessato a norma dell'articolo 26.

Art. 144 Legge Fall.

L'articolo in commento tratta dell'esdebitazione relativa dei crediti concorsuali non concorrenti, affermando il principio secondo il quale la stessa non produce effetti nei confronti dei titolari di crediti anteriori alla apertura della procedura che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, nei limiti di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire nel concorso, mentre la stessa esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto detti creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso. Tale soluzione evita che i creditori possano essere disincentivati, in presenza di una possibile esdebitazione da parte del fallito, ad insinuarsi nella procedura concorsuale.

Art. 128 decreto legislativo

Le modifiche introdotte nel capo in esame hanno imposto l'abrogazione dell'articolo 145 della legge fallimentare.

Il Capo undicesimo contiene le modifiche della sezione II del capo X rubricata del fallimento delle società del Titolo II della legge fallimentare e, segnatamente, degli articoli da 146 a 153.

Art.146 Legge Fall.

La rubrica è stata modificata al fine di coordinarla con l'introduzione dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo e la responsabilità dei soci di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, settimo comma, c.c.

Si è ritenuto opportuno suddividere il secondo comma in due parti: la prima concernente le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi sociali ed i liquidatori; la seconda riguardante l'azione di responsabilità contro i soci di società a responsabilità limitata, prevista dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile.

Il secondo comma, lett. a), adotta una formulazione aperta in virtù della quale è possibile sostenere che le azioni di responsabilità riguardano anche i componenti degli organi sociali della società a responsabilità limitata e che le stesse sono promuovibili, oltre che nei confronti dei liquidatori, il che era pacifico, anche nei confronti dei componenti degli organi di controllo, sia nei casi di obbligatorietà della loro nomina, sia nelle ipotesi di facoltatività.

Quanto agli amministratori della società a responsabilità limitata e al dibattito in ordine alla sussistenza di una loro specifica responsabilità

verso i creditori sociali, si è preferito, considerato che la delega legislativa è muta al riguardo, adottare una formula “aperta” che lasci cioè agli interpreti il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata solo l’azione di responsabilità sociale o anche quella verso i creditori sociali.

E’ stato soppresso il terzo comma che, secondo parte della giurisprudenza, doveva già considerarsi implicitamente abrogato; il nuovo ruolo assegnato al giudice delegato dalla riforma rende incompatibile l’assunzione da parte dello stesso di misure cautelari.

Art. 147 Legge Fall.

Considerato che soggetto al fallimento è l’imprenditore, anche non commerciale, ma non piccolo, è sembrato opportuno precisare nel primo comma che il fallimento di una delle società appartenente ai tipi regolati i capi III, IV e V del libro quinto del codice civile (ossia le società in nome collettivo, quelle in accomandita semplice e le società per azioni) produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche illimitatamente responsabili. L’inciso “pur se non persone fisiche” è stato inserito quindi al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali società (sia di capitali, sia di persone), socie (ai sensi dell’art. 2361, secondo comma, c.c.) di società di persone.

Viene altresì disposto che in questo caso il fallimento dei soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte Costituzionale; si è preferito, peraltro, al fine di dare maggiore certezza alla materia, oggetto di decisioni contrastanti della giurisprudenza anche dopo tale pronunzia, inserire una precisazione riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

Nel quarto e nel quinto commi viene recepito il noto orientamento giurisprudenziale in tema di socio e di società occulta.

Gli ultimi due commi disciplinano il regime delle impugnazioni richiamando le disposizioni di cui agli articoli 18 in materia di appello e 22 in materia di reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda.

Art. 148 Legge Fall.

Nel primo comma, si è risolta quella che si era definita una “svista” della legge fallimentare che sembrava attribuire al tribunale e non al giudice delegato il potere di nominare il comitato dei creditori.

Sempre nel primo comma si è ritenuto di chiarire (aderendo all’orientamento dominante) che le diverse procedure, seppur dirette dallo stesso giudice delegato e condotte da un unico curatore, restano distinte.

Il terzo comma precisa, risolvendo un punto controverso, che l’eventuale privilegio generale che assiste il credito verso la società è conservato anche nel fallimento del socio.

Art. 150 Legge Fall.

Il primo comma resta immutato rispetto al previgente.

Il secondo comma fa proprio l’orientamento dominante secondo cui contro il decreto si agisce in via di opposizione ex art. 645 c.p.c. e non ex art. 26 legge fallimentare.

Art. 151 Legge Fall.

La nuova disposizione sancisce il potere del giudice delegato di autorizzare, quando ne ricorrono i presupposti, il curatore ad escutere la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria rilasciata per garantire i conferimenti in denaro previsti dall’art. 2464, quarto comma, c.c. o il valore del conferimento d’opera o di servizi, di cui all’art. 2464, sesto comma, c.c.

Art. 152 Legge Fall.

Il primo comma è rimasto inalterato.

Nel secondo si è ritenuto preferibile, in coerenza con la tendenza legislativa che emerge dalla riforma del diritto societario, assegnare agli amministratori delle società di capitali il potere di chiedere il concordato, nonché prevedere – per tutti i tipi societari – la derogabilità delle scelte operate dal legislatore.

Il terzo comma, di nuova introduzione, stabilisce – similmente ad altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del capitale, trasformazione di società di persone) – l’obbligo di formalizzare attraverso l’intervento del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti società di capitali.

Art. 153 Legge Fall.

Le novità sono di carattere processuale, in coerenza con il modello camerale prescelto dalla riforma.

Il Capo dodicesimo contiene le modifiche al capo IX del Titolo II della legge fallimentare rubricato *ex novo* dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e, segnatamente, degli articoli da 155 a 159.

Art. 155 Legge Fall.

Il primo comma assegna al curatore l'amministrazione del patrimonio destinato, ribadendo che anche in caso di fallimento della società permane l'obbligo della gestione separata, senza distinguere fra ipotesi di capienza o incapienza del patrimonio destinato, considerato che ben difficilmente una distinzione ragionevole può essere formulata dal tribunale già in sede di dichiarazione di fallimento, lasciando – in altri termini – al curatore la verifica relativa.

Per la cessione a terzi del patrimonio destinato - secondo comma - si è ritenuto opportuno richiamare le norme in tema di liquidazione dell'attivo del fallimento, mentre per la liquidazione del patrimonio separato sono state richiamate – con il limite della compatibilità – quelle in tema di società.

Il terzo comma precisa la destinazione del corrispettivo della cessione o del residuo attivo della liquidazione.

Art. 156 Legge Fall.

Il primo comma attribuisce al curatore il compito di accertare se il patrimonio destinato è o è divenuto incapiente nel corso della gestione.

Il secondo comma prevede che i diritti dei creditori sanciti dall'art. 2447 *quinquies*, commi terzo e quarto, del codice civile possano essere esercitati nel fallimento, sotto forma di insinuazione nel fallimento della società.

Il terzo comma sancisce che la violazione delle regole in tema di separatezza è perseguibile sul piano della responsabilità; la norma prevede, infatti, che il curatore possa agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo ai sensi dell'articolo 146.

Art. 139 Decreto Legislativo

La norma in esame stabilisce l'abrogazione degli artt. 157, 158, 159 del regio decreto del 1942 in tema di procedimento sommario, ormai soppresso.

Il Capo tredicesimo contiene le modifiche al capo I del titolo III della legge fallimentare rubricato dell'ammissione alla procedura di concordato fallimentare e, segnatamente, degli articoli 164 e 166.

Art. 164 Legge Fall.

In armonia con il sistema delineato dall'articolo 26, la norma in esame sopprime la previsione prevista al secondo comma secondo cui il decreto del tribunale non è soggetto a gravame.

Art. 166 Legge Fall.

Nel primo comma viene rivisitato il testo della norma in esame, introducendo forme di pubblicità adeguate allo spirito della novella e alle tecnologie ormai comunemente acquisite.

Il Capo quattordicesimo contiene le modifiche al capo II del titolo III della legge fallimentare rubricato degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo e, segnatamente, degli articoli 167 e 169.

Art. 167 Legge Fall.

Nel primo comma, viene soppressa l'attribuzione di un ruolo di direzione al giudice delegato, in armonia con il principio di delega dettato in materia di concordato e volto ad un riequilibrio delle posizioni riconosciute nell'ambito della procedura in capo ai diversi organi.

Dopo il secondo comma è aggiunta una innovativa disposizione per la quale, con il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo o con successivo provvedimento, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma, quest'ultimo rimasto invariato. L'intervento tende, come è evidente, ad un alleggerimento della procedura eliminando la necessità di non necessari adempimenti nei casi di minor peso economico.

Art. 169 Legge Fall.

La norma reca un adeguamento di mero coordinamento formale aggiungendo nel rinvio interno anche il riferimento all'articolo 45 in tema formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.

Il Capo quindicesimo contiene le modifiche al capo V del titolo III della legge fallimentare rubricato *ex novo* dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti, e, segnatamente, dell'inserimento dopo l'articolo 182-bis dell'articolo 182-ter.

Art. 182-ter Legge Fall.

La norma reca una disposizione di carattere fiscale e prevede che con il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 160, così come sostituito dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005, il debitore può proporre il pagamento anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. Si aggiunge che, se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento, e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Ove, poi, il credito tributario sia chirografario, è previsto che il trattamento non possa essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Viene poi minutamente disciplinato il procedimento di presentazione e valutazione della domanda proposta dal debitore.

Infine, viene previsto che ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182-bis, introdotto dal decreto legge n. 30 del 2005 e convertito nella legge n. 80 del 2005 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Capo sedicesimo contiene l'abrogazione del titolo IV della legge fallimentare, rubricato dell'amministrazione controllata.

Art. 146 decreto legislativo

La norma, in sintonia con quanto imposto dalla legge delega, sancisce l'abrogazione del titolo IV della legge fallimentare, rubricato dell'amministrazione controllata nonché la soppressione di tutti i riferimenti a detto istituto nell'ambito della legge fallimentare.

Il Capo diciassettesimo contiene modifiche al titolo V della legge fallimentare, rubricato "Della liquidazione coatta amministrativa" e segnatamente degli articoli 195 e 213.

Art. 195 Legge Fall.

Viene introdotta la precisazione, rispetto al testo del regio decreto del 1942, che il tribunale può dichiarare l'insolvenza su richiesta non solo di uno o più debitori, ma anche dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa. Viene altresì riprodotta la disposizione, già presente nell'articolo 9, secondo cui l'avvenuto trasferimento della sede principale dell'impresa, intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Ulteriore innovazione è quella secondo cui contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello da qualsiasi interessato a norma degli articoli 18 e 19.

Con disposizione innovativa viene, infine, previsto che il tribunale provvede, su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione di insolvenza a norma dell'articolo in commento quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza.

Art. 213 Legge Fall.

Le modifiche introdotte nel primo comma e nel terzo comma della norma in esame sono di adeguamento formale.

Il Capo diciottesimo contiene la disciplina transitoria, le abrogazioni e l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Art. 149 del decreto legislativo

E' stato ritenuto opportuno inserire, come disciplina transitoria, la disposizione per la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

La norma tende ad evitare che un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell'ambito della stessa procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive dell'impresa.

Art. 150 decreto legislativo

La norma reca l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178, in materia di transazione fiscale.

Art. 151 decreto legislativo

La norma interviene sul tema delle limitazioni personali poste a carico del fallito. Si tratta di conseguenze di tipo sanzionatorio che poggiano su di una lunga tradizione storica, ormai priva di fondamento sostanziale, la cui funzione sembra essere quella di attribuire al fallimento un carattere infamante.

In attuazione del principio di delega dettato sul punto, sono stati soppressi, tra l'altro, il pubblico registro dei falliti (art. 50 Legge Fall.), del resto mai istituito, il propedeutico procedimento di riabilitazione (artt. 142, 145 Legge Fall.), l'obbligo di residenza (art. 49 Legge Fall.), l'obbligo dei responsabili del servizio postale di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito (art. 48 Legge Fall.).

La norma in rassegna, come prima modifica, sopprime la prevista incapacità per il fallito, per cinque anni dopo il fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) (art. 2, comma 1, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), limitazione quest'ultima dalla cui permanenza discende il mantenimento o meno di una serie di altre limitazioni legate alla mancanza del pieno godimento dei diritti civili.

Viene, infine, soppressa espressamente la limitazione imposta al fallito in relazione alla disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto contenuta nella lett. e) dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 152 decreto legislativo

La norma contiene un'ultima disposizione sull'entrata in vigore del decreto, che si è ritenuto di rimettere al termine di sei mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò in considerazione della portata della riforma, che pone l'esigenza di assegnare sia alle strutture giudiziarie che agli ordini professionali interessati un congruo lasso di tempo al fine di predisporre gli adeguamenti opportuni alle intervenute innovazioni.

7/1-15
Dr. Barile



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Prot.n. 426

Roma, 28/09/2005

PROT. 7/1-15 modg. LEG 28/09/2005. 000 3598 E

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante riforma organica delle procedure concorsuali, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Con riferimento allo schema di provvedimento in oggetto, si conferma che le disposizioni ivi contenute non comportano oneri finanziari.

In tal senso si ritiene che tale circostanza debba essere debitamente evidenziata nella relazione illustrativa, senza, peraltro, la necessità di procedere alla predisposizione di eventuali note tecniche concernenti la spesa.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO

Schema di decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data e del Senato della Repubblica espressi in data;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CAPO I

(Modifiche al Titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

CAPO II

(Modifiche al Titolo II, Capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un giudizio civile.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7."

Art. 8
(Articoli 9-bis e 9-ter)

1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente. Il tribunale che si dichiara incompetente o è dichiarato incompetente all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del fallimento, provvedendo alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo precedente, in quanto compatibile."

Art. 9
(Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal registro delle imprese, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

E' fatta salva, per l'imprenditore individuale, la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero 3).".

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato

Art. 12

(Modifiche all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie per i tre esercizi precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".

Art. 13

(Modifiche all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 15. Istruttoria prefallimentare. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è emesso dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, né superiore a trenta.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Si applica il terzo comma dell'articolo 1."

Art. 14

(Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, i numeri 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla

data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.";

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente."

Art. 16

(Modifiche all'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 18. Appello. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.

L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie.

All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'art. 17.

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo - Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

Se è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che revoca la dichiarazione di fallimento, il ricorrente può chiedere alla corte di appello i provvedimenti di cui al primo comma.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.".

Art. 18

(Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Il ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore può proporre reclamo anche avverso

il rigetto delle domande di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno.

Il decreto della corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la corte d'appello accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello. ”.

CAPO III

(Modifiche al Titolo II, Capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 20

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "23. Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.”.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "24. Competenza del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.”.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "25. Poteri del giudice delegato. - Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca l'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
- 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
- 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
- 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V della presente legge.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto motivato."

Art. 23

(Modifiche all'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La

comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato."

Art. 24

(Modifiche all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "27. Nomina del curatore. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale."

Art. 25

(Modifiche all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "28. Requisiti per la nomina a curatore.

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e

controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;

b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

Art. 26

(Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, la parola: "comunicare" è sostituita dalle seguenti: "far pervenire".

Art. 27

(Modifiche all'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "31. Gestione della procedura. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.".

Art. 28

(Modifiche all'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "32. Esercizio delle attribuzioni del curatore. Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice delegato, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la

propria responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale al curatore.”.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "sul tenore della vita privata di lui e della famiglia" sono soppresse;

Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Copia del rapporto è altresì trasmessa, assieme alle osservazioni, e comunque entro quindici giorni dal deposito, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese. ”.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "34. Deposito delle somme riscosse. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono essere depositate sul conto corrente intestato all'ufficio fallimentare acceso presso un ufficio postale o presso una banca individuati dal curatore e nel termine indicato dal giudice delegato.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del

comitato dei creditori, il giudice delegato può disporre che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme avviene su mandato di pagamento del giudice delegato."

Art. 31

(Modifiche all'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "35. Integrazione dei poteri del curatore. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia".

Art. 32

(Modifiche all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Contro gli atti di amministrazione del curatore e contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, l'autorità giudiziaria provvede con l'accoglimento del reclamo."

Art. 33

(Articolo 36-bis)

1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "36 bis. Termini processuali. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale."

Art. 34

(Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.".

Art. 35
(Articolo 37-bis)

1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "37 bis . Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori. In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti insinuati al passivo a norma dell'articolo 96, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al giudice delegato le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 28.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi con decreto del giudice delegato quelli che si trovino in conflitto di interessi.

In caso di sostituzione del curatore, si applica l'articolo 27.".

Art. 36

(Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.";

b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del comitato dei creditori.".

Art. 37

(Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";
- b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti."
- c) al terzo comma, le parole: "se vi è luogo" sono soppresse.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "40. Nomina del comitato. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro ~~tre~~ giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato."

Art. 39

(Modifiche all'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "41. Funzioni del comitato. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è

pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese.

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.".

CAPO IV

(Modifiche al Titolo II, Capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 40

(Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".

Art. 41

(Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.".

Art. 42

(Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;"

b) al primo comma, il numero 4) è soppresso.

c) dopo il primo comma, è aggiunto, infine, il seguente: "I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia."

Art. 44

(Modifiche all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ", se è stato nominato," sono soppresse.

Art. 45

(Modifiche all'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento."

Art. 46

(Modifiche all'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 49. Obblighi del fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario."

Art. 47

(Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento."

Art. 49

(Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge."

Art. 50

(Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente."

Art. 51

(Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli articoli 95 e 113" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis".

Art. 52

(Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "58. Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il

suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.”.

Art. 53
(Articolo 67-bis)

1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.”.

Articolo 54
(Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "69. Atti compiuti tra i coniugi. - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito:

Art.55
(Articolo 69-bis)

1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 69-bis. ~~Decadenza~~ **Decadenza** dall'azione - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.”.

Art. 56
(Modifiche all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "72. Rapporti pendenti. - Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72 bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V della presente legge.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento".

Art. 57

(Modifiche all'articolo 72-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. L'articolo 72-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente: "72 bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da costruire. - In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.

Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo 72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento .

In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Art. 58

(Articoli 72-ter e 72-quater)

1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:

"72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.

In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

72 quater. Locazione finanziaria. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, incluso quello a carattere traslativo, prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito."

Art. 59

(Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato dei creditori".

Art. 60

(Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole: "dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 72, primo e secondo comma";
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati."

Art. 61

(Modifiche all'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole "è risolto" sono sostituite dalle seguenti: "si scioglie".

Art. 62

(Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola "Egli" è sostituita dalla seguente: "L'associato".

Art. 63

(Modifiche all'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "78. Conto corrente, mandato, commissione. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111 n.1 per l'attività compiuta dopo il fallimento."

Art. 64

(Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento";
 - b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito è regolato a norma dell'articolo 111, n. 1."

Art. 65

(Modifiche all'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "80. Contratto di locazione di immobili. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall'articolo 111, n. 1 e dall'articolo 2764 del codice civile."

Art. 66
(Articolo 80-bis)

1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "80 bis . Contratto di affitto d'azienda. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1."

Art. 67
(Modifiche all'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "81. Contratto di appalto. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche ."

Art. 68
(Articolo 83-bis)

1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "83 bis. Clausola arbitrale. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito."

CAPO V

(Modifiche al Titolo II, Capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 69

(Modifiche all'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "84. dei sigilli. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi dell'assistenza di un notaio, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile."

Art. 70

(Abrogazione dell'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "86. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.- Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;

b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente."

Art. 72

(Modifiche all'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "87. Inventario. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o di un notaio, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale."

Art. 73
(Articolo 87-bis)

1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "87 bis. Inventario su altri beni. - In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.

I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.

Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88."

Art. 74
(Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. "

Art. 75
(Modifiche all'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "90. Fascicolo della procedura. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore."

CAPO VI

(Modifiche al Titolo II, Capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 76

(Modifiche all'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "92- (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente."

Art. 77

(Modifiche all'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "93.(Domanda di ammissione al passivo) La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo."

Art. 78

(Modifiche all'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 94 (Effetti della domanda). La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento."

Art. 79

(Modifiche all'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e lo comunica ai creditori ed al fallito; i creditori o titolari di diritti sui beni possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a due giorni prima della udienza. La stessa facoltà spetta al fallito.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale."

Art. 80

(Modifiche all'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). Il giudice delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

- 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
- 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
- 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.".

Art. 81

(Modifiche all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione. ".

Art. 82

(Modifiche all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "98- (Impugnazioni)

Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui

domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.”.

Art. 83
(Articolo 99)

1. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 99- (Procedimento). Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.

Il giudice delegato non può far parte del collegio.

La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti.

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.”.

Art. 84

(Abrogazione dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 85

(Modifiche all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 101- (Domande tardive di crediti)

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile."

Art. 86

(Modifica dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 102. Previsione di insufficiente realizzo. - Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 16.

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.”.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 103. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. - Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.”.

CAPO VII

(Modifiche al Titolo II, Capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 88

(Modifiche alla rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. La rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: “Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo.”.

Art. 89

(Modifiche all'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “104. Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito. - Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere

favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria.

In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentito il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in precedenza ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del. Capo III del Titolo II."

Art. 90

(Articoli 104-bis, 104-ter)

1. Dopo l'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "104-bis. Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'art. 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'art. 2556, c.c., deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per le tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111 n.1.

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II.

104 ter. Programma di liquidazione.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'approvazione del giudice delegato.

Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore."

Art. 91

(Modifiche all'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "105. Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta quando non è possibile procedere alla vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'art. 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'art. 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'art. 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente Sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti."

Art. 92

(Modifiche all'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma del presente articolo, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.”.

Art. 93

(Modifiche all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “107. Modalità delle vendite. Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.”.

Art. 94

(Modifiche all'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “108. Poteri del giudice delegato.

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di

prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Art. 95

(Articolo 108-bis e articolo 108-ter)

1. Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "108-bis. - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.

108-ter. - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali."

Art. 96

(Modifiche all'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, le parole: "Il giudice delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il tribunale".

CAPO VIII

(Modifiche al Titolo II, Capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 97

(Modifiche all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "110. Procedimento di ripartizione. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.”.

Art. 98

(Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1.”.

Art. 99

(Articolo 111-bis, 111-ter, 111-quater)

1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:

“Art. 111 bis. Disciplina dei crediti prededucibili.

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26. Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a euro 25000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul costo della vita.

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Art. 111 *ter.* Conti speciali.

La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

111 *quater.* Crediti assistiti da prelazione.

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.”.

Art. 100

(Modifiche all'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. ”.

Art. 101

(Modifiche all'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “ Art. 113. Ripartizioni parziali. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato."

Art. 102 (Articolo 113-bis)

1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 113 bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva.

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente."

Art. 103 (Modifiche all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 114. Restituzione di somme riscosse. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore."

Art. 104 (Modifiche all'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "115. Pagamento ai creditori. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con

atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo."

Art. 105

(Modifiche all'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 116. Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio ai sensi dell'articolo 26."

Art. 106

(Modifiche all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 117. Ripartizione finale. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti."

CAPO IX

(Modifiche al Titolo II, Capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 107

(Modifiche all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, al numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito";

b) al primo comma, al numero 2), le parole: "il compenso del curatore e le spese di procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione";

c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. ";

d) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art.147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale."

Art. 108

(Modifiche all'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.”.

Art. 109

(Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: “Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.”.

Art. 110

(Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, le parole: “non soggetta a gravame” sono soppresse;
 - b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.”;
 - c) dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente: “La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.”.

Art. 111

(Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.”.

Art. 112

(Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "70" è sostituita dalla seguente: "67-bis";
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento."

Art. 113

(Modifiche all'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 124 (Proposta di concordato) - La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

La proposta può prevedere:

- a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione."

Art. 114

(Modifiche all'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori) - La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b).

Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee."

Art. 115

(Modifiche all'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori) - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale."

Art. 116

(Modifiche all'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 127 (Voto nel concordato) - Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello

stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.”.

Art. 117

(Modifiche all'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 128 (Approvazione del concordato) - Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.”.

Art. 118

(Modifiche all'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 129 (Giudizio di omologazione) - Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni

per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del concordato.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.”.

Art. 119

(Modifiche all'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “Art. 130 (Efficacia del decreto) - La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.”.

Art. 120

(Modifiche all'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: “131. (Reclamo). Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio .

Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.

Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.

All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.”.

Art. 121

(Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 122

(Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma le parole “nella sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “nel decreto”.
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.”.

Art. 123

(Modifiche all'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: “137. Risoluzione del concordato. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.”.

Art. 124

(Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Nessun'altra azione di nullità è ammessa" sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.";

b) il secondo è sostituito dal seguente: "Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.";

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.".

Art. 125

(Modifiche all'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura) – La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.".

Art. 126

(Modifiche all'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "141. Nuova proposta di concordato. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.".

CAPO X

(Modifiche al Titolo II, Capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 127

(Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "CAPO IX DELLA ESDEBITAZIONE

Art. 142 (Esdebitazione) - Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

- 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
- 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Art. 143 (Procedimento di esdebitazione) - Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara estinti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti) - Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso."

Art. 128

(Abrogazione dell'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

CAPO XI

(Modifiche al Titolo II, Capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 129

(Modifiche all'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

- a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
- b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'art. 2476, comma settimo, del codice civile."

Art. 130

(Modifiche all'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 147. (Società con soci a responsabilità illimitata). La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22."

Art. 131

(Modifiche all'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 148. (Fallimento della società e dei soci).

Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso."

Art. 132

(Modifiche all'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile."

Art. 133

(Modifiche all'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 151. (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'art. 2464, quarto e sesto comma, del codice civile".

Art. 134

(Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile."

Art. 135

(Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: "Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26."

CAPO XII

(Modifiche al Titolo II, Capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 136

(Modifiche alla rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. La rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: "Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare."

Art. 137

(Modifiche all'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "155. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell'art. 107 alla cessione a terzi del patrimonio al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare."

Art. 138

(Modifiche all'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, di codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 146 della presente legge."

Art. 139

(Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Sono abrogati gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

CAPO XIII

(Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 140

(Modifiche all'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 164 (Decreti del giudice delegato) - I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26."

Art. 141

(Modifiche all'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente: "Art. 166 (Pubblicità del decreto) - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma."

CAPO XIV

(Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 142

(Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e la direzione del giudice delegato" sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma."

Art. 143

(Modifiche all'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "articoli" è aggiunta la seguente "45".

CAPO XV

(Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 144

(Modifiche alla rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. La rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente: "Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti."

ART. 145

(Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Dopo l'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

182-ter. Transazione fiscale. - Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti

dall'art. 171, comma 1, e dall'art. 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'art. 178, comma 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 177, comma 3, l'espressione del voto non comporta rinuncia ai diritti di prelazione derivanti da privilegio, pegno o ipoteca.

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1.

Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 bis.

CAPO XVI

(Abrogazione del Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 146

(Abrogazione del Titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

CAPO XVII

(Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 147

(Modifiche all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "195. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa. - Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici."

Art. 148

(Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "del Regno" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "2456 e 2457" sono sostituite dalle seguenti: "2494 e 2495."

CAPO XVIII

(Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore)

Art. 149

(Disciplina transitoria)

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.

Art. 150

(Abrogazione in materia di transazione fiscale)

1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Art. 151

(Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
- b) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole "*o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento*".

Art. 152

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a